

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 novembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85088

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 401. Sentenza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Ordine al p.m. di formulare l'imputazione - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare o al giudizio abbreviato - Mancata previsione - Eventualità non esplicitante alcun rilievo sul giudizio nel merito - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso il tribunale - Ordine al p.m. di formulare l'imputazione - Successivo giudizio abbreviato - Possibilità di non partecipazione - Mancata previsione - Valutazione contenutistica dei risultati determinante ai fini della emanazione di una sentenza - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma)

Pag. 7

N. 402. Sentenza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Cassa di previdenza avvocati e procuratori - Contributo integrativo - Presunta irrazionalità di una imposizione aggiuntiva a quelle propriamente professionali - Volume affari ai fini IVA - Sistema analogo ad altri organismi previdenziali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 11

N. 403. Sentenza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ferrovie - Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Rivalutazione dell'anzianità pregressa - Limitazione ai cessati dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1981 - Richiamo alle sentenze nn. 504/1988 e 618/1987 della Corte - Sistema giustificato dal criterio della gradualità - Non fondatezza.**

(Legge 1° luglio 1982, n. 426, art. 4, quarto comma).

(Cost., art. 3)

14

N. 404. Sentenza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Procedimento tributario - Sospensione - Applicabilità - Richiamo alla sentenza n. 560/1989 della Corte - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma)

Pag. 17

N. 405. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Crediti per prestazioni previdenziali - Applicabilità dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di inammissibilità (sentenze nn. 350 e 585 del 1990) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

19

N. 406. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Cassa nazionale ingegneri e architetti - Minimo di pensione inferiore all'importo della pensione sociale - Perplessità sulla formulazione della questione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25, decimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

20

N. 407. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Intrasmissibilità agli eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province - Retroattività del beneficio - Mancata previsione - Contraddittorietà della prospettazione della questione - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 22

N. 408. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Non consentita notificazione dell'atto di citazione in giudizio a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento tramite il servizio postale - Richiamo alla sentenza n. 213/1976 della Corte - Diversità di interessi nel procedimento penale ed in quello civile - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 137; c.p.p., artt. 78, n. 2, e 152).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 23

N. 409. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Illeciti tributari - Rilevanza penale - Esclusione dell'applicazione del principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative - Cumulabilità di pene diverse - Ragionevolezza - Diversità degli illeciti nel peculiare sistema delle violazioni finanziarie - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 10, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).**

**(Cost., art. 3)**

Pag. 25

N. 410. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Casellario giudiziale - Certificato generale - Fallimento - Provvedimenti concernenti la procedura qualora il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva - Mancata previsione della non menzione - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Abrogazione della norma impugnata - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

**(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 198).**

**(Cost., art. 3)**

» 27

N. 411. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio pretorile e giudizio di tribunale - Termine per comparire - Diversificazione irrazionale ed ingiustificabile - Discrezionalità legislativa - Richiamo all'ordinanza n. 208/1991 - «Favor» per i riti alternativi al dibattimento - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 555, terzo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 76)**

» 28

N. 412. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato in grado di appello - Soggetto detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice - Obbligo di audizione preventiva del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza del luogo - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte - Reato punibile con l'ergastolo - Espunzione dall'ordinamento del giudizio abbreviato per tale tipo di reato - Necessità di riesame della rilevanza della questione nel processo *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**(C.P.P., artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24)**

» 30

N. 413. Ordinanza 4-12 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione personali - Divieto di soggiorno e misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - Sostituzione di una misura all'altra senza contraddittorio - *Ius superveniens*: d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, artt. 20 e 24 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

**(Legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 16, primo comma).**

**(Cost., art. 24, secondo comma)**

» 31

## ATTI DI PROMOIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 686. Ordinanza della pretura di Como, sezione distaccata di Menaggio, del 6 agosto 1991.

**Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore - Immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda - Condizioni: esercizio della medesima attività - Regime differenziato nell'ambito della disciplina delle locazioni - Limitazione del diritto di proprietà.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29).

(Cost., artt. 3 e 42)

Pag. 33

N. 687. Ordinanza della corte di appello di Catania del 26 ottobre 1990.

**Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura - Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione già applicata in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione venga disposta prima o dopo la eventuale applicazione della misura.**

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

34

N. 688. Ordinanza del pretore di Roma del 13 giugno 1990.

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione dal computo di detta indennità dall'indennità integrativa speciale - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti locali - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 36 e 38)

35

N. 689. Ordinanza della corte di appello di Milano del 13 febbraio 1991.

**Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Sfratto per finita locazione - Sospensione legale dell'esecuzione - Esonero dal risarcimento dovuto al locatore ex art. 1591 del c.c., anche nell'ipotesi dell'insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo - Richiamo alla sentenza n. 22/1989.**

(Legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2)

36

N. 690. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Prato del 12 ottobre 1991.

**Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Ammissibilità per i crediti relativi a «forniture di merci» e non per quelli relativi a «mere prestazioni» - Irragionevole diversità di disciplina processuale anche rispetto ai sistemi giudiziari stranieri.**

(C.P.C., art. 634, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 10)

» 37

N. 691. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 settembre 1991.

**Reati tributari - Evasioni in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto - Omessa annotazione sul libro giornale della cessione di beni - Non prevista applicabilità a tale ipotesi di reato di beneficio dell'oblazione consentita invece per altri reati (ritenuti) più gravi - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 16 maggio 1991, n. 154, art. 7).

(Cost., art. 3)

Pag. 38

N. 692. Ordinanza della Corte di cassazione dell'8 gennaio 1991.

**Tributi in genere - Imposta di famiglia - Atti di accertamento e di rettifica dell'imposta - Notificazione prevista solo nei confronti del capo famiglia e non anche degli altri componenti della famiglia indicati nella dichiarazione - Conseguente impossibilità per questi ultimi di contestare la pretesa tributaria con incidenza sul diritto di difesa - Prospettata disparità di trattamento fra il capo famiglia e gli altri componenti titolari tutti di identiche posizioni giuridiche sostanziali.**

(R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117, successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 40

N. 693. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 26 settembre 1991.

**Reato e pena in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (nella specie: semidetenzione) - Violazione delle prescrizioni inerenti al contenuto precettivo della sanzione (nella specie: rientro in carcere oltre l'orario stabilito) - Prevista obbligatorietà della conversione della sanzione sostitutiva nella pena sostituita - Non consentita valutazione da parte del tribunale di sorveglianza di eventuali cause di non punibilità o di giustificazione con incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Prospettato contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione penale ove si ritenga possibile far luogo alla conversione anche se nelle more del procedimento di conversione l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia termine, facendo così decorrere retroattivamente l'efficacia della conversione.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, primo comma).

(Cost., artt. 13 e 27, terzo comma)

» 43



## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 401

*Sentenza 4-12 novembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Ordine al p.m. di formulare l'imputazione - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare o al giudizio abbreviato - Mancata previsione - Eventualità non esplicante alcun rilievo sul giudizio nel merito - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.P.P. art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).****Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso il tribunale - Ordine al p.m. di formulare l'imputazione - Successivo giudizio abbreviato - Possibilità di non partecipazione - Mancata previsione - Valutazione contenutistica dei risultati determinante ai fini della emanazione di una sentenza - Illegittimità costituzionale.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Vagheggi Paolo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nicora Caterina, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;3) ordinanza emessa il 5 marzo 1991 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Olivari Claudio Evaristo ed altro, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

*Ritenuto in fatto*

1. --- Con ordinanza dell'11 dicembre 1990, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, per contrasto con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 e, perciò, con gli artt. 76 e 77 Cost., «nella parte in cui detta disposizione non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, che abbia ordinato al P.M., ai sensi dell'art. 409, 5° co. del codice, di formulare l'imputazione».

L'ordinanza prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 496 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice. Sottolinea, in particolare, che a tale decisione la Corte è pervenuta considerando che «il regime delle incompatibilità indicato nella delega risponde, invero, all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali»; e che «respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per l'assoggettare l'imputato al giudizio di merito».

Queste stesse ragioni, ad avviso del giudice rimettente, valgono a far ritenere che non debba poter partecipare all'udienza preliminare il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale che abbia in precedenza ordinato di formulare l'imputazione, dato che con ciò egli ha già espresso la propria valutazione sui risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari ed implicitamente, ma inequivocabilmente, anche sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che, nella direttiva n. 67, l'incompatibilità è riferita solo al giudice del dibattimento e sussiste solo per il compimento di taluni atti tipici costituiti dalle decisioni «conclusive» che il giudice per le indagini preliminari assume dopo l'esercizio dell'azione penale. L'art. 34, secondo comma, ha ampliato l'ambito dell'incompatibilità considerato nella delega, riferendola a qualsiasi «giudizio»; e la Corte, nella citata sentenza, si è mantenuta in questo solco, estendendola al giudizio abbreviato ma tenendo fermo che essa può venire in considerazione solo rispetto alla funzione di «giudizio».

Il giudice rimettente muove perciò, secondo l'Avvocatura, da una premessa errata, in quanto non considera che l'udienza preliminare ha una funzione squisitamente processuale e non può essere assimilata ad una fase qualificabile come «giudizio», dato che in essa il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o meno dell'imputato, ma solo a delibare la fondatezza dell'accusa secondo un parametro rigorosamente circoscritto alla non manifesta superfluità del dibattimento.

Perciò, l'ordine di formulare l'imputazione, se può essere assimilato — come ha fatto la Corte — al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare ai fini dell'incompatibilità riferita al successivo giudizio, non può valere — invertendo l'ordine del ragionamento — come atto idoneo a precludere al medesimo giudice la celebrazione di una udienza destinata unicamente a vagliare la necessità del giudizio. Non conta, ad avviso dell'Avvocatura, che dopo l'imputazione «coatta» l'esito dell'udienza possa ritenersi prevedibile; conta, invece, che rispetto al sistema della delega sarebbe antinomica un'incompatibilità interna alla fase, per di più fondata su un malinteso appello alla «terzietà» del giudice.

2. — L'art. 34, secondo comma, del codice è stato impugnato, in riferimento allo stesso parametro, con ordinanza del 19 febbraio 1991, anche dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato — cui si era nella specie dato ingresso — il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, del codice.

Trattasi — rileva il giudice rimettente — di un caso analogo a quello già deciso, in relazione al procedimento pretorile, con la citata sentenza n. 496 del 1990, per il quale dovrebbero perciò valere le medesime ragioni di incostituzionalità.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo nel predetto giudizio, si è riportato alle conclusioni riassunte *sub* 1.1.-.

3. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Olivari Claudio Evaristo ed altro, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, dopo aver convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ordinava, su richiesta del pubblico ministero, che si procedesse con giudizio immediato: indi, su richiesta dell'imputato e col consenso del pubblico ministero, disponeva procedersi con rito abbreviato. All'udienza, la difesa proponeva istanza di ricusazione, sostenendo che detto giudice versava nella situazione d'incompatibilità di cui all'art. 34, secondo comma, del codice di rito: ma l'istanza veniva rigettata.

Avverso la successiva sentenza di condanna, gli imputati proponevano appello, deducendone la nullità in forza della sentenza di questa Corte n. 496 del 1990.

Con ordinanza del 5 marzo 1991, la Corte d'appello di Brescia, pur premettendo che da quest'ultima pronuncia — fondata tra l'altro sulla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti di cui alla direttiva n. 103 della legge delega — non può inferirsi l'incostituzionalità della diversa situazione qui considerata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale che ha disposto il giudizio immediato sia inibito di partecipare al giudizio abbreviato successivamente disposto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m.».

Nel disporre il giudizio immediato — osserva la Corte rimettente — il giudice per le indagini preliminari opera una scelta tra le due soluzioni offertegli dall'art. 455, che univocamente dimostra che egli condivide la valutazione del pubblico ministero circa l'evidenza della prova della responsabilità dell'imputato, presupposto di detto giudizio. Perciò, il fatto che lo stesso giudice passi poi a decidere con giudizio abbreviato — caratterizzato dal divieto di acquisizione di ulteriori prove — menomerebbe la garanzia di imparzialità ed indipendenza sottesa agli invocati disposti costituzionali, i quali richiedono che il giudice sia assolutamente libero da convincimenti formati prima o fuori dal processo e non possa ritenersi condizionato, neppure presuntivamente, da una pregressa valutazione del merito.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta tra rinvio a giudizio e restituzione degli atti al pubblico ministero demandata al giudice per le indagini preliminari, ai fini del promovimento o meno del giudizio immediato, è di natura puramente procedimentale, dato che il requisito dell'«evidenza» non riguarda la prova della responsabilità dell'imputato (valutazione, questa, rimessa al giudice competente a decidere nel merito), ma solo la conclusione delle indagini compiute dal pubblico ministero, in mancanza della quale il *fumus* di fondatezza dell'accusa va verificato nel contraddittorio delle parti. Esula perciò, qualsiasi «pregiudizio» in ordine alla responsabilità.

D'altra parte, l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale prevista dalla norma impugnata in capo al giudice che ha disposto il giudizio immediato si ricollega, secondo l'Avvocatura, non ad una pregressa valutazione del merito ma al fatto che il giudice, avendo preso cognizione degli atti di indagine, non è in grado di valutare le prove scaturenti dal dibattimento in assenza di condizionamenti derivanti dalle suddette diverse fonti di conoscenza: condizione, questa, che è invece irrilevante ai fini del giudizio abbreviato, che è fondato sugli atti di indagine preliminare.

#### *Considerato in diritto*

1. — I tre giudizi investono, pur se sotto profili diversi, la medesima disposizione di legge. Essi vanno pertanto riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale contrasti con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 — e, perciò, con gli artt. 76 e 77 Cost. — nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ai sensi dell'art. 409, quinto comma, dello stesso codice: incompatibilità che dovrebbe discendere dall'aver egli già espresso, in tal modo, la propria valutazione sui risultati delle indagini preliminari e quindi anche — implicitamente, ma inequivocabilmente — sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre l'invio a giudizio.

La questione non è fondata.

3. — Con l'art. 34, secondo comma, del codice, il legislatore delegato si è limitato a riprodurre i tre casi di incompatibilità a partecipare al giudizio espressamente indicati nella citata direttiva n. 67 (prima parte, secondo periodo), e cioè l'aver il giudice emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o disposto il giudizio immediato o emesso il decreto penale di condanna; aggiungendovi solo, «per identità di *ratio*» (Relazione al progetto preliminare, pag. 19), quello della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Tali casi presentano alcuni caratteri comuni, che valgono a definire nel suo nucleo sostanziale la situazione in presenza della quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore dell'imparzialità del giudice.

Innanzitutto, l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al «giudizio», cioè rispetto alla decisione sul merito della regudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini.

Inoltre, occorre che il giudice abbia previamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari (eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza preliminare), una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria, finalizzata al controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio (eventuale, nel caso del decreto penale di condanna).

Nella fattispecie qui considerata, ricorre indubbiamente il secondo di tali requisiti, dato che — come già si è rilevato nella sentenza n. 496 del 1990 — ordinando di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie «una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati» di queste «e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito», ed anzi «dà *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza»; non ricorre, invece, il primo, dato che il termine di raffronto non è la decisione di merito ma un'ulteriore decisione processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di giudizio (cfr. sentenza n. 64 del 1991).

L'eventualità che chi ha ordinato di formulare l'imputazione si orienti per il rinvio a giudizio non esplica invece alcun rilievo, dato che il legislatore delegante ha ritenuto — in accordo, del resto, con la tradizionale configurazione dell'istituto in questione — che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo rispetto al «giudizio» vero e proprio.

Ritenere che ciò basti a radicare l'incompatibilità sarebbe, anzi, in contraddizione con la scelta — rispondente a razionali motivi di economia processuale — della «concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice ... di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento» (direttiva n. 40, ultima parte, dell'art. 2 della legge delega). \*

4. — Fondata è, invece, la censura che — sempre in riferimento alla direttiva n. 67 e, quindi, agli artt. 76 e 77 Cost. — muove all'art. 34, secondo comma, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia (r.o. n. 287 del 1991), nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del codice di rito non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato.

Si tratta, infatti, di una fattispecie del tutto analoga a quella considerata nella citata sentenza n. 496 del 1990; e la circostanza che nel procedimento davanti al Tribunale (art. 409) — a differenza che in quello davanti al Pretore (art. 554) — l'ordine di formulare l'imputazione segua ad una procedura camerale è, all'evidenza, irrilevante ai fini del riconoscimento dell'incompatibilità.

Di conseguenza poiché con l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà anzi *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza, l'art. 34, secondo comma, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice che ha emanato tale ordine non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato.

5. — L'art. 34, secondo comma è, altresì, impugnato dalla Corte d'appello di Brescia (r.o. n. 315 del 1991) nella parte in cui non prevede che sia inibita la partecipazione al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio immediato (artt. 455 e 458 cod. proc. pen.); ciò che, a suo avviso, contrasta con le garanzie di imparzialità e di indipendenza sottese ai disposti degli artt. 25 e 101 della Costituzione, dato che il giudizio reso nel rito abbreviato potrebbe ritenersi condizionato dalla valutazione circa l'«evidenza» della prova già effettuata ai fini dell'introduzione del giudizio immediato.

Poiché la norma impugnata già prevede che non possa «partecipare al giudizio il giudice che ... ha disposto il giudizio immediato», la questione muove, evidentemente, dall'implicito presupposto che per «giudizio» debba intendersi il solo giudizio che si estrinseca nel dibattimento.

Tale interpretazione non può però essere condivisa, in quanto contraddetta sia dalla lettera che dalla *ratio* della disposizione.

Sotto il primo profilo, è da rilevare che la locuzione «giudizio» è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato. Anzi, la circostanza che tale ampia locuzione sia stata adottata in luogo di quella restrittiva («divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento ...») contenuta nella citata direttiva n. 67 è indice univoco di una precisa determinazione in tal senso del legislatore delegato.

Sotto il secondo profilo, sarebbe evidentemente illogico ritenere che la ragione dell'incompatibilità stabilita dalla norma ricorra solo per il dibattimento e non anche per il giudizio abbreviato, quando entrambi seguono alla richiesta di giudizio immediato.

Il già effettuato giudizio sull'«evidenza» della prova — e cioè sulla verosimile attribuibilità del fatto all'imputato — è infatti suscettibile di influire sulla decisione di merito in entrambi i casi; ed anzi, il fatto che il giudizio abbreviato sia reso sulla base degli stessi atti valutati al momento di disporre il giudizio immediato rende ancor più consistente il pericolo di «pregiudizio» che ha indotto il legislatore a prevedere l'incompatibilità, coerentemente con la garanzia costituzionale d'imparzialità del giudice.

In tali sensi, la questione deve ritenersi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1990 (r.o. n. 184/1991);

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5 marzo 1991 (r.o. n. 315/1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1198

N. 402

*Sentenza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Cassa di previdenza avvocati e procuratori - Contributo integrativo - Presunta irrazionalità di una imposizione aggiuntiva a quelle propriamente professionali - Volume affari ai fini IVA - Sistema analogo ad altri organismi previdenziali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11, primo comma).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Piera Filippi e Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Piera Filippi e della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Piera Filippi e Lorenzo Acquarone per la parte privata e Claudio Berliri per la Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori;

#### *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 il Pretore di Bologna, nel corso di un giudizio tra l'avv. Piera Filippi e la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori — avente ad oggetto la ripetizione del contributo del 2% corrisposto sui compensi per attività diverse da quella professionale forense — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).

L'ordinanza — premesso che la disposizione predetta sottopone ad un contributo di natura mutualistica «tutti i corrispettivi» percepibili dagli avvocati, che rientrano comunque «nel volume d'affari ai fini dell'IVA», contributo per il quale è prevista la traslazione al debitore del corrispettivo — osserva che la questione appare non manifestamente infondata, sotto un duplice profilo. Si può mettere in dubbio, infatti, la ragionevolezza della norma con il richiamo ai principi costituzionali sulle prestazioni patrimoniali e previdenziali dei cittadini e delle categorie professionali, giacché il contributo mutualistico grava, indipendentemente dalla natura professionale anche in senso ampio della prestazione.

Sotto un secondo profilo, poi, non razionale né giustificabile appare la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti. Con atto depositato il 22 aprile 1991 si è costituito, nell'interesse della prof. avv. Piera Filippi, l'avv. Roberto De Santis.

Premette la memoria che, secondo il Pretore di Bologna, il testo della norma ora citata non dà luogo a dubbi interpretativi nel senso che essa impone di assoggettare a maggiorazione tutti i corrispettivi percepiti da un avvocato o procuratore ancorché estranei all'esercizio della professione forense.

Per l'ipotesi che il giudice remittente abbia ragione e che altra diversa interpretazione non sia possibile (che in tale ipotesi gli interessi della parte sarebbero tutelati anche da sentenza interpretativa di rigetto) non sembra dubbio che la sollevata questione di costituzionalità sia fondata.

Con atto depositato sotto la stessa data si è costituita la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, rappresentata dall'avv.to Claudio Berliri, sostenendo la legittimità del contributo imposto poiché la norma ha inteso far dispiegare automatica efficacia, evitandosi così ogni contenzioso, all'imponibile agli effetti dell'IVA.

Si rileva, altresì, che la maggior parte delle leggi previdenziali emanate successivamente al 1980 sono del tutto conformi a quella forense.

In prossimità dell'udienza è stata presentata memoria della difesa della signora Filippi, insistendosi per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 11, primo comma della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) pone a carico degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza un contributo integrativo (oltre cioè al contributo soggettivo obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel «volume annuale d'affari ai fini dell'IVA».

Il Pretore remittente dubita, ex art. 3 della Costituzione, della legittimità di tale prelievo, sia per asserita disparità di trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza, sia — più in generale — per irrazionalità del contributo ricomprendente, per la dizione della norma, prestazioni più ampie rispetto a quelle propriamente professionali.

2. — La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.

Non sussiste disparità di trattamento censurabile ex art. 3 della Costituzione: infatti, il sistema previdenziale in discorso è specificamente caratterizzato in punto, come la difesa della Cassa ha posto in luce, da «elementi di assoluta analogia per non dire di totale coincidenza» con altri organismi previdenziali (cfr. normative sui geometri, sui dottori commercialisti, sugli ingegneri e architetti).

Ciò a prescindere dalle considerazioni di principio più volte ribadite da questa Corte e secondo cui ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello specifico sistema proprio (cfr. sentenza n. 133 del 1984).

Vanno, tuttavia, considerate le preoccupazioni del mittente circa una generica irrazionalità di fondo, insita in una normativa — quella in esame — in forza della quale resterebbe assoggettato al contributo integrativo a favore della Cassa forense qualsiasi corrispettivo rientrante nel volume d'affari realizzato, per i fini dell'IVA, da ciascun professionista.

Invero, ad una tale tesi restrittiva ha aderito la Cassa di previdenza interessata che basandosi sugli elementi letterali della norma in discussione ha dedotto, nell'interesse della Cassa stessa percipiente del contributo, che non sarebbe possibile procedere a discriminazione tra i vari compensi «quale che ne sia la genesi».

A ciò osterebbe, infatti, la dizione della norma riferentesi semplicemente e letteralmente al «volume d'affari» (cfr. delibera Cassa n. 311).

Va rilevato, tuttavia, come il parametro scelto dal legislatore per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista, del contributo da versare e cioè il volume d'affari ai fini dell'IVA va riferito e collegato, alla luce proprio delle disposizioni mutate, e come in appresso si dirà, all'esercizio professionale. E questo non può che essere costituito dalla attività forense, dovendosi escludere senz'altro, come già la magistratura di merito ha avuto modo di precisare, quelle altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio della professione legale.

Non è a sottacersi, peraltro, che quest'ultima è andata assumendo, nel contesto sociale delle esigenze che abitualmente vi si riconnettono, connotazioni più ampie nel quadro del «patrocinio» previsto dal codice di procedura civile.

In altri termini, l'attività in esame, tenuto anche conto di specializzazioni che nel tessuto odierno sono sempre più avvertite e si concretizzano, vieppiù si espande a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio professionale in senso stretto.

Pur sempre, tuttavia, deve trattarsi, onde rientrare nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'esercizio forense.

La norma in esame non risulta così confliggere con il parametro invocato (art. 3 Cost.) per una sua presunta irrazionalità e la questione va, dunque, dichiarata infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, compete ovviamente al giudice investito della causa verificare in concreto, sulla scorta degli enunciati criteri, la legittimità della singola posta di credito vantata dall'ente di previdenza nei confronti del professionista.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*H direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 403

Sentenza 4-12 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ferrovie - Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Personale dipendente - Rivalutazione dell'anzianità pregressa - Limitazione ai cessati dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1981 - Richiamo alle sentenze nn. 504/1988 e 618/1987 della Corte - Sistema giustificato dal criterio della gradualità - Non fondatezza.**

(Legge 1° luglio 1982, n. 426, art. 4, quarto comma).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, della legge 1° luglio 1982, n. 426 (Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna sul ricorso proposto da Tonelli Carlo ed altri contro Azienda autonoma ferrovie dello Stato ed altri iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Tonelli Carlo ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Maria Virgilio e Luciano Ventura per Tonelli Carlo ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da numerosi ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, collocati a riposo nel periodo tra il 1° luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, per ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante applicazione del beneficio economico della valutazione dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 6 dicembre 1989, pervenuta alla Corte il 31 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. citato, nella parte in cui limita il riconoscimento del beneficio al personale cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981, escludendone quello collocato in quiescenza nel periodo precedente compreso tra il 1° luglio 1979 e il 31 dicembre 1980.

Secondo il giudice remittente il beneficio previsto dalla norma impugnata esprime la misura definitiva della rideterminazione del trattamento economico secondo il criterio del cosiddetto «maturato economico», correlata al mutamento dello *status* giuridico conseguente alla sostituzione delle tradizionali carriere con le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali disposta negli anni 1979-1980 per tutto il personale del pubblico impiego statale, e in particolare per i ferrovieri dalla legge 6 febbraio 1979, n. 42. Il principio di eguaglianza esige che il beneficio sia riconosciuto a tutti i dipendenti che si trovavano in servizio al tempo del riordino delle carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, e quindi anche a coloro che sono stati collocati in quiescenza nel periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980. Viene richiamata in proposito la sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, relativa al personale della scuola posto in quiescenza nel periodo 1° giugno 1977-1° aprile 1979.

La limitazione del beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1980 contrasterebbe altresì con la *ratio* perequatrice risultante dall'art. 160 della legge, 11 luglio 1980, n. 312, del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale statale. Nei confronti dei dipendenti delle ferrovie tale perequazione è stata attuata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942, di guisa che i ricorrenti ritengono soddisfatta la loro pretesa solo a partire dal 1° gennaio 1986.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti aderendo alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione, che sono state da essi sviluppate e integrate in un'ampia memoria. In particolare si precisa che il riferimento dell'ordinanza alla sentenza n. 504 del 1988 si giustifica sulla base della sentenza di poco precedente n. 501, in quanto il beneficio economico di cui si discute avrebbe determinato una rilevante modificazione della struttura della retribuzione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Contro le argomentazioni del giudice *a quo* l'Avvocatura richiama le considerazioni della Corte dei conti nella decisione, a sezioni riunite, 22 febbraio 1985, n. 64/c, secondo cui il trattamento di quiescenza si determina, a norma dell'art. 43 del testo unico sulle pensioni, in base alla retribuzione percepita al momento della cessazione del servizio. Non esiste nel vigente ordinamento un principio che imponga l'estensione automatica a tale trattamento dei miglioramenti economici conferiti in prosieguo di tempo al personale in attività di servizio. D'altra parte si fa notare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non va preso in senso assoluto ed estensivo, si da trasformarsi in un principio di indiscriminato livellamento, ma anzi impone al legislatore di disporre trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse, quali in particolare la situazione dei dipendenti in servizio e quella dei dipendenti già collocati a riposo.

4. — La questione è stata discussa nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991.

5. — Con ordinanza del 28 gennaio-5 febbraio 1991 la Corte ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri informazioni per conoscere: «a) le ragioni per cui nell'art. 4, quarto comma, della legge 1° luglio 1982, n. 426, è stato fissato il 1° gennaio 1981 quale data di decorrenza del beneficio economico in questione; b) il numero dei dipendenti, collocati a riposo nel periodo tra il 1° luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, esclusi dal beneficio e l'ammontare della spesa pubblica che sarebbe comportata dall'eventuale estensione di esso in loro favore; c) se e in quale misura tale estensione inciderebbe sull'ammontare delle pensioni attualmente percepite dai medesimi in base alla riliquidazione prevista, con decorrenza 1° gennaio 1986, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942».

La Presidenza del Consiglio, sentite le amministrazioni competenti, ha fornito i richiesti chiarimenti con lettere in data 5 e 24 giugno 1991.

6. — Nell'imminenza della nuova udienza di discussione la difesa dei ricorrenti ha depositato «brevi note», con le quali contesta le risposte fornite dall'Amministrazione, sottolineando in particolare che la questione è limitata ai ferrovieri che erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere disposto dalla legge n. 42 del 1979, e per il resto riportandosi alle argomentazioni già svolte negli atti precedenti.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il T.A.R. dell'Emilia-Romagna ritene contrastante col principio di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 4, quarto comma, della legge 1° luglio 1982, n. 426, portante norme sul trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianità pregressa al personale cessato dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1981, escludendo quello collocato a riposo nel periodo precedente compreso tra il 1° luglio 1979 e il 31 dicembre 1980.

Il *tertium comparationis* da cui viene argomentata la pretesa violazione del principio di eguaglianza è individuato precipuamente nella sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nella parte in cui non prevedeva l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data, sebbene anche i primi fossero stati «raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui *dies a quo* (ai fini giuridici) era appunto il 1° giugno 1977 (art. 46 della legge n. 312 del 1980)».

Per il personale delle Ferrovie dello Stato (esclusi i dirigenti) il passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere al sistema delle qualifiche (o categorie) funzionali e dei relativi profili professionali è stato attuato dalla legge 6 febbraio 1979, n. 42, con decorrenza dal 1° ottobre 1978 agli effetti economici (art. 15), mentre agli effetti giuridici la data di decorrenza è stata fissata al 1° luglio 1977 dall'art. 160, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980. L'inquadramento nelle nuove categorie è avvenuto in base al c.d. maturato economico (cioè in base alla retribuzione di fatto percepita alla data del 1° ottobre 1978, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle precedenti qualifiche),

corretto da un riconoscimento dell'anzianità generica in ragione di lire 800 annue per ogni mese di servizio prestato (anzianità convenzionale). Successivamente ai ferrovieri cessati dal servizio dopo il 1° luglio 1979 fu concesso dalla legge 22 dicembre 1980, n. 885 (art. 2) un incremento annuo di pensione in proporzione dalla maggiorazione degli stipendi prevista dall'art. 1, terzo comma. Finalmente l'art. 4 della legge n. 426 del 1982, oggetto del presente incidente di costituzionalità, dispose un aumento della valutazione dell'anzianità pregressa elevandola a una somma variabile tra lire 4.905 e 5.255 annue per ogni mese di servizio prestato e fissandone la decorrenza, anche agli effetti del trattamento di quiescenza, alla data del 1° gennaio 1981.

Secondo il giudice remittente la limitazione del beneficio ai ferrovieri collocati a riposo dopo questa data, restandone esclusi coloro che, come i ricorrenti, sono cessati dal servizio nel periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, viola il principio di eguaglianza per la medesima ragione per cui la sentenza n. 504 del 1980 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'analoga limitazione prevista per il personale della scuola dall'art. 8 del d.-l. n. 255 del 1981. Anche i ricorrenti sono stati raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere nel nuovo assetto delle categorie funzionali, e quindi anche ad essi deve comunicarsi il beneficio concesso dalla disposizione impugnata.

2. — La questione non è fondata.

Per dare consistenza al *tertium comparationis* addotto dal giudice *a quo* non basta osservare che i ferrovieri pensionati, ai quali è stato esteso il beneficio in questione, hanno prestato un servizio originariamente valutato in misura identica a quella applicata a coloro cui il beneficio è stato negato, nè basta richiamare la *ratio* perequatrice emergente — con esplicito riferimento anche ai ferrovieri — dall'art. 160 della legge n. 312 del 1980, dovendo questa norma essere coordinata col criterio di gradualità enunciato nell'art. 152. Occorre piuttosto dimostrare che, come l'art. 3 del d.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 per il personale della scuola, cui si riferisce l'art. 8 del d.-l. n. 255 del 1981, così l'art. 4 della legge n. 426 del 1982 per i ferrovieri ha introdotto una radicale innovazione nella struttura della retribuzione.

Questa è, infatti, la tesi della difesa dei ricorrenti, che ha integrato il termine di confronto assunto dal giudice remittente collegandolo con la sentenza n. 501 depositata contestualmente alla sentenza n. 504. Ma con essa non si accorda l'altra tesi, che circoscrive la portata della sollevata questione di legittimità costituzionale ai ferrovieri collocati in quiescenza nel periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, cioè a quelli considerati nell'art. 2 della legge n. 885 del 1980, escludendo i ferrovieri cessati dal servizio nel periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979: pure questi ultimi sono stati raggiunti, ai fini del trattamento di quiescenza, dagli effetti dell'inquadramento nelle nuove categorie funzionali, che per essi è stato effettuato in base al maturato economico alla data della cessazione del servizio (art. 160 della legge n. 312 del 1980).

Tale incongruenza è indice dell'inidoneità della sentenza n. 504 a fungere da referente ai fini dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata alla stregua dell'art. 3 Cost. Il d.P.R. n. 271 del 1981 ha modificato il sistema di inquadramento del personale della scuola, sostituendo all'inquadramento mediante il maturato economico, corretto dal riconoscimento di un'anzianità convenzionale (forfettizzata in una certa somma annuale aggiuntiva della retribuzione), l'inquadramento sulla base dell'anzianità effettiva, con ripristino delle differenziazioni dei tre ruoli tradizionali. Una volta ammessa la retroattività del nuovo trattamento normativo, essa non poteva fermarsi alla data del 1° gennaio 1979, prescelta dall'art. 8 del d.-l. n. 255, modificato dalla legge di conversione n. 391, ma doveva risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

L'art. 4 della legge n. 426 del 1982, invece, non ha mutato per i ferrovieri l'originario sistema di inquadramento adottato dall'art. 15 della legge n. 42 del 1979, ma ha introdotto un nuovo, più elevato parametro convenzionale per la determinazione dell'«elemento distinto» della retribuzione correlato all'anzianità e avente funzione correttiva dell'appiattimento delle posizioni dei dipendenti anziani prodotto dal sistema del maturato economico. Non si è trattato di una innovazione nella struttura della retribuzione, ma di una, sia pure consistente, rivalutazione di un elemento retributivo già previsto dalla legge del 1979.

La differenza è tale da escludere che il criterio di giudizio sulla conformità della legge impugnata all'art. 3 Cost. possa desumersi dalla sentenza n. 504 del 1988, e rimanda invece alla sentenza n. 618 del 1987. La diversa valutazione dell'anzianità nell'ambito della stessa categoria di lavoratori, collegata al discrimine temporale fissato dalla norma impugnata non contrasta col principio di eguaglianza già per la ragione che lo stesso fluire del tempo può costituire di per sé un elemento diversificatore, e più specificamente perchè giustificata dal criterio di gradualità stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per l'attuazione della direttiva di un maggiore riconoscimento dell'anzianità pregressa.

3. — Non vale obiettare che il beneficio economico previsto dalla norma impugnata non è stato concesso al solo personale in servizio, a titolo di aumento della retribuzione, ma è stato esteso ai ferrovieri già collocati in quiescenza, limitandolo però a quelli cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1980, con una discriminazione temporale arbitraria analoga a quella censurata dalla più volte citata sentenza n. 504 del 1988.

Anche sotto questo profilo i due provvedimenti messi a confronto si differenziano nettamente. La legge n. 391 del 1981, modificando il testo originario dell'art. 8 del d.-l. n. 255 del 1981, aveva esteso i benefici previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 271 del 1981 al personale della scuola collocato a riposo dopo il 31 marzo 1979, conferendo così a questa norma, in favore dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo 1° aprile 1979-31 gennaio 1981, una più ampia efficacia retroattiva rispetto alla data di decorrenza degli effetti dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi, fissata dal citato art. 3 al 1° febbraio 1981. Al contrario, l'applicazione del beneficio di cui all'art. 4 della legge n. 426 del 1982 «anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1981» (o da una data successiva anteriore all'entrata in vigore della legge), prevista dal quarto comma con norma a rigore superflua, è una conseguenza della retrodatazione del beneficio al 1° gennaio 1981 disposta nel primo comma, la quale si giustifica a sua volta sul riflesso che la legge formalizza una revisione del trattamento economico concordata con le associazioni sindacali per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1983 nel quadro della ricordata direttiva di gradualità.

Ben s'intende che i dipendenti ancora in servizio alla data di decorrenza del nuovo trattamento economico (e tali non erano i ricorrenti) avevano diritto alla riliquidazione della pensione sulla base di esso, se collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge che lo prevedeva.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1° luglio 1982, n. 426 (Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1200

N. 404

*Sentenza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Procedimento tributario - Sospensione - Applicabilità - Richiamo alla sentenza n. 560/1989 della Corte - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania nel ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona iscritta al

n. 325 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona (Reg. ord. n. 325 del 1991) avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato elevato il reddito di partecipazione dell'Aghina in qualità di socio della «PI.EM. di Lazzaro Emilio e Aghina Giampiero s.n.c.», è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto non prevede l'applicabilità, al procedimento davanti alle commissioni tributarie, dell'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Rilevato infatti che ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 il reddito di partecipazione del socio è subordinato alla determinazione del reddito della società e che pende il giudizio di appello relativo all'avviso di accertamento notificato alla suddetta società PI.EM., il Collegio *a quo* osserva come nella fattispecie in esame la sospensione del processo non solo sarebbe opportuna, ma «addirittura necessaria», poiché la decisione del ricorso dipenderebbe «totalmente» dalla definizione della causa promossa dalla PI.EM. s.n.c.

La sospensione, secondo il Collegio, non è tuttavia prevista dalle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, senza che l'art. 295 del Codice di procedura civile possa trovare applicazione nel processo tributario.

Di conseguenza, l'eventualità di giudicati contraddittori in caso di mancata sospensione giustificerebbe la relativa censura di incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, (principio di razionalità) e all'art. 97, primo comma, (principio del buon andamento).

2. — Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza della questione.

A parte un adombrato automatismo, nella sfera tributaria, correlante il reddito societario premesso con quello di partecipazione del socio, si osserva, infatti, che la finalità sostanziale perseguita nell'art. 295 c.p.c. in una forma — quella della sospensione del processo — coerente ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di parte, sarebbe pur sempre salvaguardata, in procedimenti — come quello tributario — con strumenti diversi (quali, ad esempio, il rinvio o la cancellazione dal ruolo d'udienza).

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) dichiara espressamente applicabili al procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, con salvezza di talune specifiche disposizioni, le norme del libro primo del codice di procedura civile.

Talché, la Commissione remittente ha ravvisato senz'altro escluso dal procedimento stesso l'istituto della sospensione necessaria quale contemplata invece nel codice di rito, ma in diverso libro (II: art. 295).

Tanto contrasterebbe, secondo il remittente, con i principi di razionalità e di buon andamento del procedimento espressi nell'art. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

2. — La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.

Già la Corte di Cassazione, seguita da gran parte della giurisprudenza della Commissione Centrale delle imposte, con svariate univoche decisioni, ha ritenuto applicabile al procedimento tributario, quando ne ricorrono i presupposti, l'istituto di cui trattasi. Anche in dottrina è stato rilevato, ed ancorché nel silenzio della legge, che sussiste ragione sufficiente per ritenere non estranea al contenzioso tributario la sospensione in parola.

D'altronde, questa stessa Corte ha avuto modo di affermare nel recente passato, in termini più generali, che la disciplina del processo comune va riferita ed è pertanto applicabile anche al procedimento tributario, tutte quelle volte che esso risulti compatibile con esso (sent. n. 560 del 1989).

Ciò acquista particolare valore per la situazione in esame, considerati gli scopi della regolamentazione dettata nell'art. 295 del codice di rito, avente il fine di evitare la contraddittorietà di giudicati.

In definitiva, con l'avvertenza che il giudice tributario dovrà tener presente, nella disamina, la compatibilità effettiva della sospensione — come in punto adombrato dalla stessa Avvocatura - con quanto deriva dalla iscrizione provvisoria a termini di legge nei ruoli, la questione nei sensi qui descritti va dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1201

N. 405

*Ordinanza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Crediti per prestazioni previdenziali - Applicabilità dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. - Esclusione -**  
**Questione già decisa con declaratoria di inammissibilità (sentenze nn. 350 e 585 del 1990) - Manifesta**  
**inammissibilità.**

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di appello instaurato dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Viterbo n. 98 del 9 gennaio 1990, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 14 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui esclude la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali»;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che la questione è già stata più volte esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata inammissibile con le sentenze nn. 350 e 585 del 1990;

che nessun argomento è addotto dal giudice *a quo*, la cui ordinanza è motivata esclusivamente *per relationem* all'ordinanza n. 74 del 1990 della Corte di cassazione, che ha sollevato l'incidente di costituzionalità deciso dalla prima delle due sentenze citate, depositata in data 20 luglio 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1202

N. 406

*Ordinanza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Cassa nazionale ingegneri e architetti - Minimo di pensione inferiore all'importo della pensione sociale - Perplessità sulla formulazione della questione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25, decimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 38).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma decimo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Vinella Costantino e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Costantino Vinella contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Torino, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui prevede, fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, un minimo di pensione di lire tre milioni annui, inferiore all'importo della pensione sociale calcolato ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che la rilevanza della questione è motivata sul rilievo che, ai sensi dell'art. 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, il ricalcolo e l'adeguamento, ivi previsti, delle pensioni maturate in data anteriore hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, restando così insoddisfatte le pretese del ricorrente per il periodo anteriore»;

che secondo il giudice remittente, alla luce dei principi esposti nella sentenza n. 31 del 1986 di questa Corte, da lui condivisi, la questione dovrebbe ritenersi «infondata», senza tuttavia che possa dirsi tale «in maniera manifesta», stante la successiva sentenza n. 243 del 1990, dalla quale «sembra emergere un diverso orientamento giurisprudenziale, che modifica il precedente principio di non paragonabilità fra sistemi previdenziali»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione o, in subordine, infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione appare perplessa sulla formulazione della questione, oscillando tra la prospettazione della parte ricorrente (che nel dispositivo si dichiara di accogliere), la quale assume a termine di paragone l'importo della pensione sociale (sul riflesso che la pensione minima corrisposta da un ente di previdenza, dovendo rispondere al fine indicato nel secondo comma dell'art. 38 Cost., non può mai essere inferiore alla pensione sociale, che è una forma di assistenza destinata ad assicurare il minimo esistenziale garantito a tutti i cittadini dal primo comma), e una diversa prospettazione che assume a termine di confronto il trattamento pensionistico minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;

che in ordine alla prima prospettazione l'ordinanza difetta di motivazione sulla rilevanza della questione, la quale — attesa la premessa del giudice *a quo*, secondo cui il diritto alla pensione minima di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza per gli ingegneri non toglie al ricorrente il diritto di fruire della pensione sociale, ove ne sussistano le condizioni — è riconoscibile solo se sia accertata nella specie la non ricorrenza di tali condizioni;

che in ordine alla seconda prospettazione il giudice *a quo* esprime, da un lato, un giudizio di «non fondatezza» della questione alla stregua della sentenza di questa Corte n. 31 del 1986, ormai superata dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, il cui art. 7 ha raggugliato i minimi di pensione a carico della Cassa di previdenza per i professionisti al minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; dall'altro, un giudizio di «non manifesta infondatezza» alla stregua della sentenza n. 243 del 1990, che ha deciso una questione diversa, concernente la legittimità costituzionale del «sottominimo» di pensione previsto dalla legge sulla previdenza per i geometri, e comunque non ha affatto innovato nell'orientamento di questa Corte in punto di «paragonabilità fra sistemi previdenziali», essendo la sua *ratio decidendi* indipendente da confronti con altri sistemi;

che pertanto i rilevati elementi di incertezza sia nella definizione dei termini della questione sia nell'indicazione dei criteri di valutazione della norma impugnata rendono manifestamente inammissibile la questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 407

Ordinanza 4-12 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Intrasmissibilità agli eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province - Retroattività del beneficio - Mancata previsione - Contraddittorietà della prospettazione della questione - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale nel giudizio di responsabilità nei confronti di Zandonella Gorgolon Flavio ed altri iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa contro i componenti della giunta del Comune di Comelico Superiore, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con ordinanza del 23 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge citata, nella parte in cui dispone — senza prevedere la retroattività del beneficio — l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, avendo natura di norma sostanziale regolatrice del rapporto, non è applicabile nei processi iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che il mancato conferimento di retroattività alla norma viola il principio di eguaglianza e anche i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

che peraltro, sempre ad avviso del giudice remittente, ove fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma sotto questo primo profilo, con conseguente applicabilità della medesima al caso di specie, la questione di legittimità costituzionale acquisterebbe rilevanza sotto altri profili: *a)* per contrasto col principio di eguaglianza, in quanto la norma riserva un trattamento privilegiato agli amministratori e ai dipendenti dei comuni e delle province, discriminando ingiustificatamente gli amministratori e i dipendenti degli altri enti pubblici e dello Stato; *b)* per contrasto col principio di razionalità, essendo la norma contraddittoria col criterio di unificazione del regime di responsabilità dei pubblici amministratori e dipendenti dello Stato e degli enti locali, enunciato nel comma 1 dell'art. 58; *c)* per contrasto infine, emergente da entrambe le ragioni indicate, con i principi di cui all'art. 97, primo comma, Cost.;

Considerato che la questione è articolata in due capi tra loro contraddittori: nel primo si lamenta l'inapplicabilità della norma al caso di specie a cagione della sua irretroattività, che viene denunciata come ingiustificatamente discriminatoria a danno degli eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso di giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990; nel secondo, subordinato

all'accoglimento del primo, si lamenta l'applicabilità della norma che ne conseguirebbe nel giudizio *a quo*, e si impugna la norma medesima in quanto la sua applicazione concretterebbe un privilegio ritenuto contrastante sia col principio di eguaglianza, essendo riservato ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province, sia col principio di razionalità per la deroga ingiustificata che esso porta al principio della successione degli eredi nei rapporti di debito del defunto (artt. 752 e 754 cod. civ.);

che, pertanto, la questione, oltre che contraddittoria, è irrilevante perché l'accoglimento di essa, con conseguente caducazione della norma impugnata, comporterebbe una definizione del giudizio *a quo*, in punto di successione degli eredi nella responsabilità dell'amministratore deceduto, non diversa da quella cui il giudice remittente perverrebbe applicando *de plano* il diritto vigente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1204

N. 408

*Ordinanza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Non consentita notificazione dell'atto di citazione in giudizio a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento tramite il servizio postale - Richiamo alla sentenza n. 213/1976 della Corte - Diversità di interessi nel procedimento penale ed in quello civile - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 137; c.p.p., artt. 78, n. 2, e 152).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 del codice di procedura civile; 78, n. 2 e 152 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 1991 il giudice conciliatore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 137 cod. proc. civ. e 78, n. 2, e 152 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono nel processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a mezzo di spedizione di plico in raccomandazione con avviso di ricevimento tramite il servizio postale, in luogo della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in ragione della ritenuta disparità di trattamento rispetto alla parte privata nel processo penale, che può ricorrere al servizio postale per la notificazione dell'atto di costituzione di parte civile;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la non fondatezza della questione, sostenendo che la diversità del processo penale (in cui l'azione civile è meramente accessoria in un procedimento già ritualmente instaurato) rende giustificata ragione della differenza di disciplina rispetto al processo civile, avendo il legislatore ritenuto — nell'esercizio della sua discrezionalità — di privilegiare le esigenze di snellimento della procedura rispetto alla ritualità formale dell'intervento dell'ufficiale giudiziario;

Considerato che — come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 213 del 1975 — non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile;

che la speciale prescrizione dettata dall'art. 152 cod. proc. pen. sulla facoltà di sostituire la notificazione richiesta da una parte privata nel procedimento penale con l'invio dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento risponde alle peculiari esigenze di celerità del medesimo procedimento;

che non è irragionevole — perché manca la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano le sottolineate esigenze di celerità — né è lesiva del diritto di difesa — perché di questo è soltanto disciplinato diversamente, ma non inadeguatamente, il modo di esercizio — la diversa valutazione operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che — anche nella recente legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) — non ha introdotto un'analogha e parallela deroga al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ., secondo cui le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario;

che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il relatore:* GRANATA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 409

*Ordinanza 4-12 novembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Illeciti tributari - Rilevanza penale - Esclusione dell'applicazione del principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative - Cumulabilità di pene diverse - Ragionevolezza - Diversità degli illeciti nel peculiare sistema delle violazioni finanziarie - Manifesta infondatezza.****(D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 10, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sui ricorsi riuniti proposti da Monico Giovanni contro Ufficio I.V.A. di Treviso iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 16 novembre 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) nella parte in cui esclude — limitatamente ai reati previsti dalla legge medesima — l'applicazione del principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posto in generale dall'art. 9, 1 comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), per sospetta violazione del principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.) in relazione sia ad illeciti tributari diversi da quelli sanzionati dalla medesima legge n. 516 cit., sia in generale ad altre ipotesi di illeciti amministrativi concorrenti con illeciti penali;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sostenuto pregiudizialmente l'inammissibilità in rito della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, atteso che il contribuente non si sarebbe doluto della applicazione dell'art. 10 censurato, né risulta che alcuno degli illeciti a lui addebitati abbia un rilievo penale;

che nel merito l'Avvocatura sostiene che comunque l'esclusione del principio di specialità costituisce espressione di discrezionalità del legislatore;

Considerato che vanno disattese le eccezioni pregiudiziali dell'Avvocatura per essere rilevante la questione di costituzionalità giacché risulta dall'ordinanza di rimessione — la cui prospettazione in punto di fatto non è censurabile

da questa Corte — che, rispettivamente, il contribuente ha sollevato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 cit. e che lo stesso è stato denunziato per i reati di cui agli articoli 1, 1 comma, 3, 2 comma e 4, n. 7, della legge n. 512 cit. e cioè — almeno in parte — per gli stessi fatti per i quali sono state irrogate le pene pecuniarie, oggetto della controversia tributaria *de qua*;

che altresì la questione è rilevante ancorché nell'ordinanza di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe applicabile ove fosse operante il principio di specialità di cui all'art. 9 cit.; infatti la norma impugnata (art. 10 cit.) rappresenta uno sbarramento, non superabile se non con la invocata dichiarazione di incostituzionalità, per il giudice *a quo* che di tale principio di specialità intende far applicazione, mentre è influente il possibile esito di tale giudizio giacché comunque diverse sarebbero le ragioni del decidere rispetto alla pronuncia che — nella permanente vigenza dell'art. 10 — delibasse la legittimità delle pene pecuniarie irrogate al contribuente (cfr. sent. n. 97 del 1987);

che nel merito la questione si appalesa manifestamente infondata sotto entrambi i profili prospettati dal giudice *a quo*;

che, infatti, il principio del cumulo delle pene pecuniarie e delle sanzioni penali — quale posto dalla norma censurata — rappresenta, sì, una disciplina differenziata rispetto all'opposto principio della specialità operante in generale per le sanzioni amministrative irrogabili per fatti che integrerebbero anche gli estremi di un reato, ma è nient'affatto irragionevole, né lesivo del principio di eguaglianza, attesa l'assoluta diversità degli illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la peculiarità delle violazioni finanziarie, per le quali legittimamente il legislatore — nell'esercizio della sua discrezionalità — può modulare la reazione dell'ordinamento giuridico al comportamento illecito del contribuente con una duplice sanzione, pecuniaria e penale;

che a non diversa valutazione conduce il rilievo del giudice *a quo* sulla residuale applicabilità (dal medesimo *de plano* ritenuta) del principio di specialità alle violazioni finanziarie diverse da quelle contemplate dalla legge n. 516 del 1982, atteso che — ove anche ciò fosse (ma è tutt'altro che certo in presenza di giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nonché di dottrina per nulla univoche sia su tale specifica questione, sia in termini più ampi sull'applicabilità, o meno, alle violazioni finanziarie dei principi generali posti dalla legge n. 689 del 1981 cit.) — la non irragionevolezza dell'opzione normativa risiederebbe comunque nella considerazione che la legge n. 516 cit. attiene a tributi evidentemente e non ingiustificatamente dal legislatore considerati fondamentali nel quadro della globale politica finanziaria da lui complessivamente disegnata con discrezionale modulazione della potestà impositiva, sicché per tali tributi sarebbe giustificata una scelta di maggior rigore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 410

Ordinanza 4-12 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Casellario giudiziale - Certificato generale - Fallimento - Provvedimenti concernenti la procedura qualora il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva - Mancata previsione della non menzione - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Abrogazione della norma impugnata - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 198).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da De Angelis Guerrino iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 5 dicembre 1990 la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevede che nel certificato generale del casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto alla prevista non menzione, nel certificato suddetto, delle sentenze penali per le quali sia intervenuta la riabilitazione e della stessa sentenza di riabilitazione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la restituzione degli atti alla Corte rimettente per nuovo esame della questione di costituzionalità in ragione del fatto che nelle more è entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;

Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato la questione di costituzionalità è entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 che ha abrogato la norma impugnata ed ha riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice rimettente per nuovo esame della questione alla luce del citato *ius superveniens*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI.

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte Suprema di cassazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1207

N. 411

*Ordinanza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio pretorile e giudizio di tribunale - Termine per comparire - Diversificazione irrazionale ed ingiustificabile - Discrezionalità legislativa - Richiamo all'ordinanza n. 208/1991 - «Favor» per i riti alternativi al dibattimento - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 555, terzo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di Montichiari - nel procedimento penale a carico di Guida Rosa, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia - sezione distaccata di Montichiari - ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, secondo cui il decreto di citazione a giudizio «è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio»;

che, ad avviso del remittente, la norma, nel fissare un termine per comparire di gran lunga maggiore di quello — venti giorni — previsto dagli artt. 429, terzo e quarto comma, e 456, terzo comma, del codice per il giudizio di tribunale, violerebbe sia l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con il principio della massima semplificazione di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, sia l'art. 3 della Costituzione stessa, per irrazionale disparità di trattamento tra giudizio di tribunale e giudizio pretorile;

che, in particolare, il giudice *a quo* osserva che tale differenza, contrariamente a quanto affermato nella relazione al progetto preliminare, non è giustificabile né dalla presenza di un termine intermedio (15 giorni dalla notifica) previsto dall'art. 555, primo comma, lett. e) per la richiesta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena o dell'oblazione, giacché il termine ordinario di venti giorni sarebbe comunque superiore al termine per chiedere il rito speciale e quindi compatibile con esso, né dall'intento di lasciare ai difensori un ampio margine per il primo esame del caso, data la mancanza dell'udienza preliminare, risultando la norma anche in tale ipotesi sproporzionata allo scopo, poiché in tribunale il termine di dieci giorni per comparire all'udienza preliminare (art. 419), sommato ai venti per comparire al dibattimento, non raggiunge che i due terzi di quello stabilito per comparire in pretura;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione:

Considerato che, quanto alla dedotta violazione della legge-delega, la direttiva n. 103 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine alla disciplina delle concrete modalità di funzionamento del processo pretorile (cfr. ord. n. 208 del 1991):

che, nel caso in esame, tale discrezionalità non è stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto la maggiore lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato per il giudizio dinanzi al tribunale è, in primo luogo, giustificata dal fatto che, in ragione delle particolari caratteristiche del decreto di citazione a giudizio, quale atto complesso capace di produrre effetti diversi ed alternativi (caratteristiche a loro volta derivanti dalle peculiarità del processo pretorile, nel quale manca l'udienza preliminare), è solo successivamente alla infruttuosa scadenza del termine intermedio di 15 giorni dalla notificazione del decreto all'imputato che il pubblico ministero — a differenza di quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale — deve compiere una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona offesa (v. art. 558 c.p.p.);

che, inoltre, e soprattutto, la norma impugnata è ispirata dall'evidente fine di favorire (mediante la messa a disposizione di un congruo *spatium deliberandi* successivo al primo esame degli atti) il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento: la norma stessa costituisce, pertanto, espressione di quel *favor* per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal remittente (cfr. citata ord. n. 208 del 1991);

che le anzidette considerazioni valgono chiaramente ad escludere anche la dedotta violazione del principio di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 412

Ordinanza 4-12 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato in grado di appello - Soggetto detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice - Obbligo di audizione preventiva del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza del luogo - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte - Reato punibile con l'ergastolo - Espunzione dall'ordinamento del giudizio abbreviato per tale tipo di reato - Necessità di riesame della rilevanza della questione nel processo *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(C.P.P., artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto Patto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio aggravato dalla premeditazione — reato in ordine al quale è comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del codice penale) — condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale;

che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale («Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta»);

e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1209

N. 413

*Ordinanza 4-12 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione personali - Divieto di soggiorno e misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - Sostituzione di una misura all'altra senza contraddittorio - *Ius superveniens*: d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, artt. 20 e 24 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 16, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prov. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Corte di appello di Catania, nel procedimento penale a carico di Fascia Ferdinando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con ordinanza del 19 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), assumendo che il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, «inaudita altra parte», dispone di sostituire il divieto di soggiorno alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno «costituisce, nella sostanza, l'emanazione di un provvedimento restrittivo diverso che viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un regolare contraddittorio», il che determinerebbe — ad avviso del rimettente — una violazione del diritto di difesa;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i cui artt. 20 e 24 hanno introdotto una disciplina profondamente innovativa in tema di misure di prevenzione personali;

che, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), richiama esclusivamente la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno e non più il divieto di soggiorno stabilendo, nel secondo comma, che, «quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione che sia sede di un ufficio di polizia»;

e che, a sua volta, l'art. 24 dello stesso decreto-legge, prescrive per le persone «che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575» che il giudice, con provvedimento ricorribile a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 575 del 1965;

e che, quindi, gli atti devono essere restituiti al giudice *a quo* perché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1210

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 686

*Ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dalla pretura di Como, sezione distaccata di Menaggio,  
nel procedimento civile vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta*

**Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore - Immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda - Condizioni: esercizio della medesima attività - Regime differenziato nell'ambito della disciplina delle locazioni - Limitazione del diritto di proprietà.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL VICE-PRETORE

Letti gli atti di causa e sciolta la riserva;

Rilevato che effettivamente l'art. 29 della legge n. 392/1978 indica motivi i quali devono essere indicati a pena di nullità al fine di determinare il meccanismo del diniego alla prima scadenza contrattuale;

che infatti dall'analisi letterale della norma appare in piena evidenza, l'impossibilità per il proprietario dell'immobile di rientrare nel pieno possesso del medesimo, ancorché lo stesso sia adibito a locazione alberghiera, se non eserciti la specifica attività;

che allo stato, pertanto, le eccezioni di parte ricorrente, circa il contrasto tra la normativa in tema di locazioni e gli artt. 3 e 42 della Costituzione, non appaiono prive di fondamento se viste con opportuno buon senso;

che infatti al proprietario dell'immobile «albergo» viene precluso il diritto naturale ed insito nel diritto di proprietà, nella sua accezione romanistica, di imperio sulla cosa ed il relativo utilizzo nella misura più ampia accordata dalla legge;

che ora la tematica posta in essere dalla normativa di cui alla legge n. 392/1978, involge tematiche che vanno a collidere con i principi sanciti dalla Costituzione ed universalmente riconosciuti, ulteriormente anche *de iure condendo*, si assiste ad un florilegio di proposte atte da modificare in modo sostanziale la predetta normativa, al fine di renderla aderente alla realtà attuale, pertanto non appare equo «scaricare» sul proprietario locatore i volteggi semantici o giuridici posti in essere da parte della giurisprudenza per rendere agevole l'utilizzo di beni in locazione, anche se tale impostazione ha reso praticamente asfittico il mercato;

che pertanto, il giudicante ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di Vanini Rita e Puricelli Maria, in ordine alla violazione dell'art. 29 della legge n. 392/1978, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione della Repubblica italiana, e conseguentemente, deve essere, il presente procedimento, sospeso in attesa della pronuncia da parte della Corte costituzionale in ordine a quanto precedentemente indicato;

*P. Q. M.*

*Ordina la sospensione del presente procedimento, stante la non manifesta infondatezza del contrasto fra la norma di cui all'art. 29 della legge n. 392/1978 e gli artt. 3 e 42 della Costituzione della Repubblica italiana, conseguentemente dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale affinché si pronunci in merito al predetto contrasto di norme;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti regolarmente costituite.*

Menaggio, addì 6 agosto 1991

*Il vice-pretore: (firma illeggibile)*

N. 687

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1991)  
dalla corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di Di Mauro Angelo*

**Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura -** Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione già applicata in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione venga disposta prima o dopo la eventuale applicazione della misura.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente deliberazione avverso il decreto del tribunale di Catania del 16 luglio 1986, che ha sottoposto Di Mauro Angelo alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno in comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il Di Mauro ha proposto ricorso in appello chiedendo la revoca della misura applicata.

Con sentenza del 28 maggio 1990 la corte d'assise di Catania ha assolto Angelo Di Mauro da tutti i gravi delitti contestatigli, ivi compreso quello previsto e punito dall'art. 416-*bis* del c.p., per non aver commesso i fatti. La sentenza *de qua*, per quanto concerne le statuizioni nei confronti di Di Mauro Angelo, è stata impugnata sia dal procuratore della Repubblica, sia dal procuratore generale.

La posizione del proposto — allo stato incensurato — ma accusato di gravissimi delitti e sospettato di appartenere ad un noto clan mafioso, cui è legato peraltro da stretti vincoli di parentela, è tale, che la cognizione del reato di cui all'art. 416-*bis* del c.p. influirebbe sulla decisione in ordine alla misura di prevenzione.

L'art. 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prevede, al terzo comma, allorché si verifichi una situazione come quella di questa corte d'appello, la sospensione del procedimento di prevenzione fino alla definizione del procedimento penale. La dizione della norma è generica, dal momento che essa fa riferimento al «giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione».

Appare razionale e coerente la interpretazione che estenda anche al giudice di appello tale obbligo di sospensione.

Poiché però il ricorso in appello avverso la misura di prevenzione già applicata dal tribunale non ha effetto sospensivo della misura, ne consegue una disparità di trattamento del cittadino a seconda che la sospensione del procedimento di prevenzione ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 55/1990 venga disposta dal tribunale prima della eventuale applicazione della misura, ovvero dalla corte d'appello nella ipotesi in cui la misura sia stata applicata dal tribunale. La disposta sospensione del procedimento, in questo secondo caso, non sospenderebbe anche la esecuzione della misura e la finalità garantista della norma resterebbe — solo in tale ipotesi — frustrata.

Conseguentemente non appare infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale dell'articolo in questione con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente la sospensione della esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per quanto specificato in motivazione, dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Dispone altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al proposto, al pubblico ministero di udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Catania, addì 26 ottobre 1990

*Il presidente: COCUZZA*

*Il consigliere estensore: CARUSO*

Depositata nella cancelleria della corte d'appello di Catania, addì 6 novembre 1990.

*Il direttore di cancelleria: (firma illeggibile)*

N. 688

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal pretore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Ceraldi Franco ed altri e OPAFS*

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione dal computo di detta indennità dall'indennità integrativa speciale - Ingiustificato deterioro trattamento dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti locali - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 36 e 38).

## II. PRETORE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 30 maggio 1991;

Premesso di fatto che l'OPAFS, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 829/1973 corrisponde ai dipendenti ferroviari cessati dal servizio, a titolo d'indennità di buonuscita, la somma pari all'80% dell'ultima retribuzione, senza calcolare la indennità integrativa speciale; che tale esclusione sarebbe prevista dall'art. 1 lett. c) legge 27 maggio 1959, n. 324, istitutiva dell'indennità integrativa speciale;

che tale indennità, solo inizialmente, aveva finalità assistenziale poiché non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare; era esente da ritenute erariali e che con la legge n. 364/1975 la i.i.s., corrisposta in aggiunta alla 13ª mensilità, veniva ad assimilarsi alle altre voci dello stipendio e veniva ad essere considerato ex artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 597/1973, vero e proprio reddito soggetto a tassazione;

che, pertanto, per effetto di tali disposizioni di legge l'indennità in parola ha assunto un'indubbia natura di «retribuzione differita» che si acquista sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'ente F.S. ed è correlata direttamente al servizio cosicché ha acquisito natura e funzione della indennità di anzianità corrisposta ai dipendenti privati, quest'ultima, peraltro, comprensiva anche dell'indennità di contingenza;

che non si rinviene ormai nel vigente ordinamento giuridico una *ratio* giustificativa di una diversa regolamentazione dell'indennità in parola, di già nell'ambito dei pubblici dipendenti (con riguardo ai dipendenti degli enti locali l'i.i.s. ha assunto funzione integrativa dello stipendio ed è computata nella buonuscita con effetto dal 1º gennaio 1974 dovuta al personale iscritto all'Inadel (v. corte costituzionale sentenza n. 236/1986);

che tale situazione di disparità si attua in danno del personale *ex* dipendente dell'ente F.S. rispetto ai privati come riguardo agli altri dipendenti degli enti pubblici economici e ciò in violazione dell'artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione;

che la norma dell'art. 14 della legge del 14 dicembre 1973, n. 829 che consente la liquidazione dell'indennità di buonuscita con esclusione dalla i.i.s. appare, pertanto, in contrasto con le norme di cui alla Costituzione testé richiamate;

che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21, quarto comma della legge n. 210/1985 appare rilevante e non manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Sospende il presente procedimento;*

*Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria di notificare l'ordinanza presente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 13 giugno 1991

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 689

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1991)  
dalla corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Futura Inzago e Ardigò Attilio*

**Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione Sfratto per finita locazione Sospensione legale dell'esecuzione - Esonero dal risarcimento dovuto al locatore ex art. 1591 del c.c., anche nell'ipotesi dell'insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo - Richiamo alla sentenza n. 22/1989.**

(Legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 26 luglio 1988 a Ministero aiutante ufficiale giudiziario G. Bellitto dell'ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 febbraio 1991, tra la Futura Inzago S.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con il procuratore domiciliatario avv. Arcangelo Dal Borgo, via Bandello, 3, Milano, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, appellante, e Ardigò Attilio, con il procuratore domiciliatario avv. Gianfranco Colombo, corso Buenos Aires, 43, Milano, come da procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, appellata.

*Oggetto:* convalida sfratto per finita locazione.

Rilevato che la società Futura Inzago, locatrice di un immobile ad uso industriale ad Ardigò Attilio, ha proposto appello avverso la sentenza 29 settembre-21 dicembre 1987 del tribunale di Milano, che, nel dichiarare cessato il contratto di locazione a far tempo dal 29 dicembre 1985 e nel condannare l'Ardigò al rilascio dell'immobile entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (con sentenza provvisoriamente esecutiva); respingeva la sua domanda di condanna generica del conduttore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, subito in conseguenza del ritardato rilascio dell'immobile, avvenuto forzosamente in data 16 luglio 1988:

Rilevato che tale ultimo capo della sentenza è stato impugnato dalla S.p.a. Futura Inzago sotto il profilo della sussistenza della potenzialità dannosa della ritardata riconsegna dell'immobile, con particolare riferimento alla circostanza che, in forza delle comprovate mutate previsioni urbanistiche intervenute nelle more, l'area in oggetto ha perso le precedenti qualità edificatorie (tanto che non gli è più stata rinnovata la licenza di demolizione a suo tempo rilasciatagli e che egli non poté utilizzare data la perdurante occupazione dell'immobile);

Rilevato altresì che l'appellante ha sostenuto, deducendo all'uopo prova testimoniale e producendo documenti, che in data 17 aprile 1986 l'Ardigò aveva acquistato in zona vicina un capannone industriale ove ha, poco dopo, trasferito la sua attività e che sino dalla fine del 1986 l'Ardigò aveva abbandonato il capannone locatogli:

Considerato che l'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (il quale esonera il conduttore di immobile non abitativo dall'obbligo di risarcire i danni sofferti dal locatore della ritardata restituzione dell'immobile per il periodo intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio) è stato dichiarato costituzionalmente legittimo (sentenza 24 gennaio 1989, n. 22) sotto il profilo che, per il limitato periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza e la data fissata per il rilascio, l'eccezione alla regola dell'art. 1591 del c.c. appare giustificata «dalla grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro»;

Considerato ancora che nella fattispecie, a differenza di quella che ha dato luogo alla questione di legittimità costituzionale summenzionata (in cui il rapporto era proseguito sulla base della normativa di proroga in vigore e poi ritenuta costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 108/1986), il periodo da prendere in esame è quello ben più lungo decorrente dalla data di cessazione della proroga legale e, soprattutto, viene specificatamente dedotto che il conduttore si era procurato, a far tempo da una certa data, altro immobile idoneo alle proprie esigenze.

Ritenuto che, da un lato, dalla *ratio* della norma così come sopra individuata e tale da costituire, secondo la stessa Corte costituzionale, il fondamento della sua legittimità costituzionale (posta in discussione con riguardo all'art. 42, secondo comma, della Costituzione) sembrano evidentemente esulare fattispecie come quella in oggetto e, dall'altro, che la genericità del tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 478/1987 non sembra consentire di ritenerla non applicabile all'ipotesi in cui comprovatamente non sussista per il conduttore la difficoltà di reperire altro idoneo immobile;

Ritenuto pertanto che, proprio alla luce del principio enunciato nella citata sentenza di codesta Corte n. 22/1989, può profilarsi un dubbio di legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il profilo che questa determinerebbe una proroga coatta della locazione dissimulata in modo da eludere la sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986, se ed in quanto essa non preveda che l'esonero dall'obbligo risarcitorio ex art. 1591 del c.c. non riguarda l'ipotesi sopra indicata (dubbio che potrebbe essere sciolto o con una sentenza c.d. «interpretativa di rigetto» o con una sentenza c.d. «additiva»);

Ritenuto infine che il giudizio di legittimità costituzionale relativo alla norma in oggetto appare, per quanto precedentemente osservato, rilevante al fine della decisione del presente giudizio;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui dispone che l'esonero dall'obbligo risarcitorio in cui all'art. 1591 del c.c. in favore del conduttore di immobile non abitativo non si applica alla ipotesi di compraventa insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria.*

Milano, addì 13 febbraio 1991

*Il presidente: MUSCATO*

Depositata nella cancelleria della sezione IV della corte d'appello di Milano, addì 1° marzo 1991.

*Il cancelliere: D'ALOJA*

91C1214

N. 690

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal giudice istruttore presso il tribunale di Prato  
nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. F.I.T. e la S.r.l. Tintostampa*

**Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Ammissibilità per i crediti relativi a «forniture di merci» e non per quelli relativi a «mere prestazioni» - Irragionevole diversità di disciplina processuale anche rispetto ai sistemi giudiziari stranieri.**

**(C.P.C., art. 634, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 10).**

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il g.i., a scioglimento riserva e letti gli atti;

Impregiudicata, allo stato, ogni altra pronuncia;

Ritenuta controversa principalmente la procedibilità monitoria delle «mere prestazioni», dall'opponente sostenendosi la procedibilità monitoria delle sole «forniture merci»;

Considerato, finalmente dopo anni di opposte soluzioni, portare la questione all'esame della Corte, poiché non sembra lecita quella letterale limitazione, che, incidendo sul pagamento del prezzo (monitorio oppure solo con lite ordinaria, proprio considerati i tempi lunghi del processo civile), «spiazza», il commercio nazionale rispetto ad altri, ben più rapidi, sistemi giudiziari stranieri;

Rammentato l'irragionevole differenza di recupero nel tempo, dato al creditore a fronte debitore egualmente insolvente;

Non apparendo la rilevante questione manifestamente infondata sia nei confronti degli artt. 10, primo comma, e 3, della Costituzione, essendo piuttosto «scoperto» il maldestro trattamento di favore processuale, da quella mera letteralità, operato nei confronti dei venditori di sole merci;

Non dimenticata, infine, l'obbligatorietà contabile e tributaria anche per fornitori di prestazioni;  
Applicata la normativa vigente sul processo costituzionale;

*Sospende il processo in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 del codice di procedura civile, primo comma, in quanto contiene le parole «di merci», per contrasto con gli artt. 3 e 10 della Costituzione;*

*Dispone la notifica della presente alle parti costituite in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Prato, addì 12 ottobre 1991

*Il giudice istruttore: (firma illeggibile)*

Depositata addì 14 ottobre 1991, al tribunale di Prato.

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

91C1215

N. 691

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze contro Cascio Riccardo*

**Reati tributari - Evasioni in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto - Omessa annotazione sul libro giornale della cessione di beni - Non prevista applicabilità a tale ipotesi di reato di beneficio dell'oblazione consentita invece per altri reati (ritenuti) più gravi - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 16 maggio 1991, n. 154, art. 7).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Firenze contro Cascio Riccardo, nato a Montecatini Terme l'11 febbraio 1943, ed avverso la sentenza del tribunale di Firenze in data 21 gennaio 1991 con la quale questi veniva assolto dal reato *ex art. 1*, secondo comma, della legge n. 516/1982 perché il fatto non sussiste;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Marchesiello;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Aloisi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per oblazione;

Udito il difensore, avv. Alessandro Traversi del foro di Firenze, che esibisce istanza di sanatoria e ne chiede l'applicazione, riportandosi alle conclusioni del p.g.;

In subordine, chiede che qualificato il reato, come ipotesi prevista dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982, sia dichiarato estinto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 154/1991;

In alternativa ritenersi che la «memorizzazione» dei dati equivalga a stampa dei medesimi per supporto cartaceo, annullandosi senza rinvio la sentenza;

In ipotesi subordinata la Corte voglia dichiarare non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 154/1991 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

#### RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente p.g. deduce la nullità della impugnata sentenza in quanto, nella specie, trattandosi del reato *ex art. 1*, comma secondo, della legge n. 516/1982 per cessione di beni senza la prescritta annotazione nel

termine di legge sul libro giornale, non poteva considerarsi operativa, ostandovi il principio *ex art. 20* della legge n. 4/1929, la normativa di cui al decreto-legge n. 7/1991 (attualmente riprodotta dalla legge 15 maggio 1991, n. 154) che prevede eccezioni a tale principio esclusivamente per altre ipotesi di violazioni finanziarie.

Tale censura è da considerare giuridicamente fondata.

Infatti, era stato contestato all'attuale imputato, ancorché avesse provveduto ad effettuare la relativa annotazione nei registri Iva, versando poi la relativa imposta, una ipotesi ben diversa da quelle indicate dal citato art. 7 del decreto-legge n. 7/1991 che consentiva la deroga all'art. 20 della legge n. 4/1929 esclusivamente per le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 ed agli articoli 1, ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del d.l. 10 luglio 1982, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Né, peraltro, è possibile, ad onta della richiesta difensiva, ravvisare nella specie la ipotesi di reato di cui all'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 516/1982 (compresa tra quelle assoggettate alla deroga) poiché il suo elemento materiale (irregolare tenuta di taluna delle scritture contabili obbligatorie) è sostanzialmente diverso da quello posto in essere dalla condotta antiggiuridica dell'imputato, consistente in una vera e propria omissione tale da configurare compiutamente il reato contestato.

Né può validamente sostenersi che la effettuata «memorizzazione» dei dati supplisca nel caso in esame alla richiesta annotazione, dovendo questa essere compiuta direttamente e tempestivamente nel libro giornale che rappresenta un documento fondamentale ed insostituibile nella progressiva evoluzione dell'attività dell'impresa.

Ciò premesso, tuttavia, non appare manifestamente infondata la eccezione d'illegittimità costituzionale della norma citata, così come sollevata dalla difesa.

Infatti, la esclusione della contestata violazione, consistente nell'omessa annotazione nel solo libro giornale, dalla sanatoria concessa in deroga al principio enunciato dall'art. 20 della legge n. 4/1929 vulnera incisivamente quello generale della *par condicio* posto dall'art. 3 della Costituzione.

E ciò perché, anche sul piano etico-giuridico, si tratta di un mero comportamento omissivo limitato, nel caso in esame, alla sola tenuta del libro giornale e senza evasione.

La relativa ipotesi, pertanto, pur concretando un illecito penale, resta di gran lunga meno allarmante ed antisociale rispetto alle altre violazioni assoggettate all'indicata deroga e previste dalla stessa normativa (utilizzazione di documenti alterati e contraffatti oppure per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele di redditi, indicazioni da parte del sostituto d'imposta di ritenute operate in misura inferiore etc.), quasi tutte anche per la intensità del dolo e per il danno sociale più gravi rispetto a quella contestata.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 maggio 1991, n. 154, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'oblazione l'ipotesi di reato prevista dall'art. 1, secondo comma, n. 1, della legge n. 516/1982 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed invia gli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in camera di consiglio il 25 settembre 1991.

*Il presidente:* BATTIMELLI

Depositata in cancelleria il 2 ottobre 1991.

*Il collaboratore di cancelleria:* (firma illeggibile)

N. 692

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 1991)  
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ferrazzoli Bianca Stella contro il comune di Roma*

**Tributi in genere - Imposta di famiglia - Atti di accertamento e di rettifica dell'imposta - Notificazione prevista solo nei confronti del capo famiglia e non anche degli altri componenti della famiglia indicati nella dichiarazione - Conseguente impossibilità per questi ultimi di contestare la pretesa tributaria con incidenza sul diritto di difesa - Prospettata disparità di trattamento fra il capo famiglia e gli altri componenti titolari tutti di identiche posizioni giuridiche sostanziali.**

(R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117, successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, 28, c/o l'avv. Lucio Fanti, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso, contro il comune di Roma, in persona del sindaco senatore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21, c/o l'avv. Renato Zampini dell'avvocatura comunale, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del c/ricorso, controricorrente, avverso la sentenza della c.a. di Roma, del 20 ottobre 1986;

Il consigliere dott. Nardino svolge la relazione;

Il p.m. conclude in via principale: accoglimento primo motivo, assorbimento altri motivi. In via subordinata: rimessione atti Corte costituzionale.

1) Filippo Bertolami impugnò avanti alla commissione comunale per i tributi locali gli avvisi di accertamento notificatigli ad istanza del comune di Roma e relativi all'imposta di famiglia per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970.

Con decisione n. 2242 del 5 maggio 1975 la commissione respinse i ricorsi concernenti le annualità d'imposta dal 1965 al 1970; e con successiva decisione n. 4862 del 19 settembre 1977 elevò a L. 25.000.000, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, l'imponibile relativo agli anni 1961, 1962 e 1963.

Divenuti definitivi gli imponibili per mancata impugnativa delle due suddette decisioni, il comune di Roma provvide ad iscrivere nei ruoli le differenze d'imposta dovute (rispetto a quelle provvisoriamente iscritte nel ruolo del 1973). I ruoli vennero quindi trasmessi all'esattoria comunale la quale, essendo nel frattempo deceduto Filippo Bertolami, comunicò avvisi di mora alla vedova, signora Bianca Stella Ferrazzoli.

Costei adì il tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 24 novembre 1982, con il quale convenne in giudizio il comune di Roma per sentir dichiarare l'insussistenza del credito tributario nei propri confronti.

Instauratosi il contraddittorio, il suddetto tribunale, con sentenza del 16 ottobre 1984, respinse la domanda; e tale pronuncia venne confermata dalla corte d'appello di Roma, la quale, con sentenza in data 20 ottobre 1986, rigettò l'appello della Ferrazzoli sulla base delle seguenti considerazioni:

soggetto passivo dell'imposta di famiglia «è l'intero nucleo familiare, inteso quale complesso di persone tra le quali sussista il concorso della parentela, della coabitazione e della comunione economica, tutte solidalmente obbligate al tributo e delle quali il capo famiglia è soltanto il legittimo unico rappresentante»;

«attesa la peculiarità di detta imposta, ove la solidarietà tributaria ha per presupposto la famiglia», non sono applicabili al tributo in questione i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 16 maggio 1968 in tema di «garanzie di difesa degli obbligati solidali» e con riferimento all'imposta di registro, «stante la profonda diversità delle situazioni regolarmente con i due tipi d'imposta»;

poiché l'imposta di famiglia doveva «essere accertata solo nei confronti del capo famiglia, a nulla rileva che la Ferrazzoli non abbia ricevuto la notifica dell'accertamento e delle decisioni conseguenti al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie». Né può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità costituzionale «nel principio di solidarietà tributaria collegato ad un unico rapporto di rappresentanza necessaria, che si instaura *in subiecta materia* tra il capo famiglia e l'ente impositore», avuto riguardo al fatto che l'imposta «non colpisce i singoli redditi dei componenti la famiglia autonomamente valutati, ma l'agiatezza della medesima nel suo complesso, desumibile da vari indici rivelatori».

Avverso la suindicata sentenza Bianca Stella Ferrazzoli ha proposto ricorso per cassazione, formulando vari motivi di censura, il primo dei quali è diretto a contestare l'interpretazione data dalla corte di appello di Roma alla disciplina (ora abrogata) dell'imposta di famiglia, sul rilievo che il principio della «rappresentanza tributaria necessaria», della quale sarebbe investito il capo famiglia nei confronti degli altri componenti la famiglia, solidamente obbligati al pagamento del tributo, non è compatibile con i precetti di cui agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione.

2) Tutto ciò premesso, osserva la Corte come la censurata interpretazione della normativa sull'imposta di famiglia (artt. 112, 115 e 117 del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e succ. modif.) sia sostanzialmente conforme ai principi costantemente affermati *in subiecta materia* dalla giurisprudenza di legittimità e dai giudici tributari, secondo i quali:

a) l'art. 115 cit. r.d. «assegna al capo famiglia la funzione di intestatario» dell'accertamento relativo all'imposta di famiglia (Cass. s.u. 12 giugno 1939 in causa esattoria Napoli c. Mocerino);

b) soggetto passivo del tributo in questione non è «la famiglia come entità autonoma», essendo questa priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale: «è vero, infatti, che il capo famiglia era il soggetto del rapporto tributario, in quanto egli era tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta, era il destinatario delle notificazioni delle rettifiche e degli accertamenti di ufficio ed era legittimato a ricorrere contro i necessari atti, era iscritto a ruolo per il pagamento dell'imposta, era assoggettabile alle eventuali sanzioni civili o penali in caso di denuncia omessa o infedele e di qualsiasi altra delle norme sull'applicazione del tributo»; mancava tuttavia nella disciplina positiva dell'imposta di famiglia una norma analoga a quella dell'art. 131 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 (dichiarata, peraltro, costituzionalmente illegittima con sentenza n. 179 del 15 luglio 1976) «che individuasse in uno dei componenti del gruppo o in uno dei titolari dei redditi assoggettati al cumulo ai fini dell'applicazione dell'imposta il soggetto passivo del tributo, facendolo emergere dal gruppo come titolare di posizioni soggettive non soltanto procedurali (come quelle innanzi menzionate), ma anche sostanziali» (Cass. 12 ottobre 1976, n. 3377);

c) «soggetti passivi dell'imposta dovevano ritenersi, quindi, gli appartenenti al gruppo caratterizzato dall'unità economica, i cui redditi e proventi di qualsiasi natura ed origine concorrevano a formare, in un unico nocervo, il reddito complessivo del gruppo o, nel caso in cui si ravvisi in questa il presupposto del tributo, a rivelare, come indice principale anche se non esclusivo, l'agiatezza della famiglia»: il che trova conferma nel disposto del secondo comma dell'art. 115 cit. t.u., il quale espressamente pone «la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta ... a carico di tutti i componenti della famiglia» (Cass. n. 3377/76 cit.; cfr. anche Cass. nn. 2622/70 e 3833/79, nonché comm. trib. centr. 7 agosto 1984 nn. 7842 e 7847, 29 giugno 1983, n. 1620, 15 aprile 1982, n. 3268 e numerose altre decisioni conformi).

Avuto riguardo alla suindicata posizione giuridica dei componenti la «famiglia» (come individuati dagli artt. 112 e 113 cit. t.u. e succ. modif. di cui agli artt. 28 e 29 della legge 2 luglio 1952, n. 703), la giurisprudenza tributaria ha stabilito che essi «possono stare in giudizio autonomamente, insieme o senza il soggetto capo famiglia» (dec. n. 1619/83 cit.) e che «tutti hanno possibilità di esercitare il diritto di difesa per contestare l'accertamento dell'ente impositore, sollecitandone la verifica in sede contenziosa o intervenendo nel processo promosso da altri familiari» (dec. n. 7874/84 cit.).

In base a tali considerazioni e sulla ribadita premessa che il capo famiglia non è l'unico soggetto passivo dell'imposta di famiglia, ma «è titolare solo di una posizione soggettiva procedimentale e non sostanziale» (dec. n. 7842/84 cit.), è stata dichiarata più volte manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa regolatrice dell'imposta di famiglia, anche sotto il profilo della impossibilità del concreto esercizio del diritto di parte del membro della famiglia al quale nessun accertamento sia stato notificato (v. C.T.C. nn. 7847/84 e 7842/84 citati).

La Corte ritiene di non poter integralmente condividere le argomentazioni poste dalla commissione centrale a fondamento del giudizio di manifesta infondatezza della suddetta questione né quelle esposte nella impugnata sentenza della corte d'appello di Roma.

Ed invero, se il capo famiglia, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale delle norme in esame, è il solo titolare delle «posizioni soggettive» — sia pur «procedimentali e non sostanziali» — indicate *sub b*) ed è, in particolare, l'unico «soggetto del rapporto tributario» relativo all'imposta di famiglia (così Cass. n. 3377/76 cit.), è indispensabile verificare se gli altri «soggetti passivi» del tributo, ai quali il diritto di difesa viene formalmente riconosciuto anche da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 3833/79 cit.), abbiano effettivamente la possibilità di esercitarlo fin dalla fase della rettifica della dichiarazione e dell'accertamento di maggiore imponibile da parte del

comune, impugnando autonomamente e per ragioni proprie i relativi atti di imposizione per impedire che divengano definitivi anche nei loro confronti, ovvero se, nonostante la identità sottolineata da autorevole dottrina delle situazioni giuridiche sostanziali del capo famiglia e degli altri membri del nucleo familiare, l'affermato principio della «rappresentanza necessaria» del gruppo, di cui sarebbe investito il capo famiglia, ed il conseguente svolgimento, nei soli confronti di quest'ultimo, dell'intero procedimento di accertamento dell'imponibile e di iscrizione a ruolo dell'imposta nella maggior misura pretesa dal comune, non si risolvano nella violazione del principio del contraddittorio, che costituisce uno degli aspetti fondamentali del diritto inviolabile alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Va a tal riguardo ricordato che — come questa Corte ha stabilito nel solco univoche indicazioni del giudice delle leggi (e con specifico riferimento alla imposta di famiglia) — «il diritto di difesa è in primo luogo garanzia di contraddittorio: pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, esso è assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale» (Cass. n. 3833/79 cit.; cfr. anche le sentenze della Corte costituzionale ivi richiamate nn. 5/1976, 199/1975, 255/1974, 190/1970, 36/1976 e 51/1965 nonché le sentenze della stessa Corte nn. 162/1975 e 174/1976 secondo cui «il diritto di difesa deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze...»).

Orbene, sembra al collegio che un sistema normativo che prevede, sia nel procedimento di accertamento dell'imponibile sia nella eventuale fase contenziosa successiva, l'istituzione di un rapporto tra l'ente impositore ed uno solo dei soggetti passivi della imposizione (il capo famiglia), mentre lascia ai margini gli atti componenti del «gruppo» familiare, solidalmente responsabili del pagamento dell'intero carico d'imposta, presti il fianco a seri dubbi di compatibilità con i precetti dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, ove si consideri che la tutela dei diritti e degli interessi di questi ultimi resta sostanzialmente condizionata alle iniziative ed all'operato (o all'inerzia) del capo famiglia. Essi, infatti, non avendo diritto alla notifica dell'atto di accertamento (del quale è destinatario, secondo i principi innanzi ricordati, il solo capo famiglia), possono far valere autonomamente le proprie ragioni nei confronti del comune nella sola ipotesi in cui vengano occasionalmente a conoscenza dell'accertamento, in tempo utile per contestarne nei termini di legge la legittimità e la fondatezza; in caso contrario il loro diritto di difesa resta vanificato e non è in concreto esercitabile utilmente, con la conseguenza che accertamenti ad essi ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia, sono loro opponibili e rendono non più contestabile la determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta, il cui pagamento — come già si è detto — è posto dalla legge anche a loro carico ed è garantito anche dal loro patrimonio personale.

Tale situazione presenta, ad avviso della Corte, non marginali analogie con quella che ha dato causa alla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del d.l.l. 7 agosto 1936, n. 1639, «nella parte per la quale dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione anche nei confronti degli altri» (Corte costituzionale 16 maggio 1968, n. 48).

Non sfugge certo al collegio la diversità tra la fattispecie decisa con la suindicata sentenza e quella che forma oggetto della presente controversia né la diversità di natura e di struttura dell'imposta di registro (cui si riferisce detta pronuncia) rispetto a quella di famiglia (a base essenzialmente collettiva); ma questa doverosa constatazione non sembra sufficiente a privare di pertinenza al caso in esame le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a sostegno della decisione: un sistema di tutela «che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse, perché fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobbligato, un sistema che estende a quei condebitori una preclusione verificatasi nei rapporti di un altro e che comunque consente di comunicare ad uno solo dei coobbligati una pretesa che riguarda anche tutti gli altri... è un sistema che lascia arbitra l'amministrazione finanziaria di porre fuori dal diritto di difesa condebitori interessati ad esplicitarla», in violazione della «regola inderogabile fissata dall'art. 24, primo comma, della Costituzione».

Non è superfluo ricordare come la stessa Corte costituzionale, nella parte finale della sentenza n. 48/1968, abbia avuto cura di puntualizzare che la declaratoria di incostituzionalità delle norme sopra indicate «non può limitarsi agli effetti dell'imposta di registro», sia perché le norme denunciate riguardavano «genericamente ed indiscibilmente tutte le imposte sui trasferimenti di ricchezza», sia anche perché «le ragioni addotte non hanno carattere esclusivo per l'imposta di registro»: affermazione — quest'ultima — che pone in risalto il potenziale carattere di generalità dei principi enunciati in ordine alla garanzia di effettività del diritto di difesa (nonché in tema di solidarietà tributaria) e la conseguente estensibilità dei principi stessi, ove ricorrano analogia di situazioni e identità di *ratio*, a tributi anche diversi da quelli sui trasferimenti di ricchezza, non esclusa l'imposta di famiglia, non sembrando a ciò di ostacolo la circostanza che i componenti della famiglia appartengono ad un «gruppo» caratterizzato dalla «unità economica» (v. art. 12 t.u.f.l.), i cui redditi vengano considerati globalmente ai fini della determinazione dell'imponibile.

3) Osserva inoltre la Corte come la normativa in esame non si sottragga al sospetto di incostituzionalità anche in riferimento al precetto dell'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce al solo capo famiglia particolari «posizioni soggettive procedurali» (tra cui quella di essere unico destinatario della notifica dell'atto di accertamento), così creando una ingiustificata disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti del nucleo familiare, nonostante che costoro siano — come si è già rilevato — titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali e siano tutti parimenti interessati a conoscere la pretesa dell'ente impositore, destinata ad esplicare effetti diretti sul loro patrimonio, ed a contestarla personalmente ed autonomamente in tutte le sedi competenti.

4) In conclusione, la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115, e 117 del t.u. n. 1175, 1931 (e successive modificazioni) in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti della famiglia indicati nella dichiarazione, al fine di porli in grado di conoscere tempestivamente ed in tutti i suoi elementi la pretesa tributaria e di contestarla autonomamente nei termini prescritti, sperando i rimedi a tal fine disposti dalla legge.

5) Palese è la rilevanza di detta questione nella presente controversia, dalla sua soluzione dipendente il giudizio circa la legittimità e fondatezza della pretesa del comune di Roma di ottenere dalla signora Ferrazzoli il pagamento dell'imposta di famiglia liquidata ed iscritta a ruolo nei confronti del marito (ora defunto) Filippo Bertolami, sulla base di accertamenti dell'imponibile non notificati (né in qualsiasi altro modo resi noti) alla ricorrenza e divenuti definitivi nei riguardi dello stesso Bertolami in forza di decisioni della commissione di primo grado da lui non impugnate.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa sulla imposta di famiglia (artt. 112, 115 e 117 del t.u. per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e succ. modif.), nei sensi precisati in motivazione, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina altresì alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso a Roma l'8 gennaio 1991.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

91C1217

N. 693

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1991 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza relativo a Gentili Pietro*

**Reato e pena in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (nella specie: semidetenzione) - Violazione delle prescrizioni inerenti al contenuto precettivo della sanzione (nella specie: rientro in carcere oltre l'orario stabilito) - Prevista obbligatorietà della conversione della sanzione sostitutiva nella pena sostituita - Non consentita valutazione da parte del tribunale di sorveglianza di eventuali cause di non punibilità o di giustificazione con incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Prospettato contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione penale ove si ritenga possibile far luogo alla conversione anche se nelle more del procedimento di conversione l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia termine, facendo così decorrere retroattivamente l'efficacia della conversione.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, primo comma).**

**(Cost., artt. 13 e 27, terzo comma).**

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio per deliberare in merito al procedimento di conversione della semidetenzione, instaurato ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, a carico di Gentili Pietro, nato il 20 febbraio 1957 in Ascoli Piceno, ivi residente in via L. Mercantini n. 45, attualmente in stato di libertà per intervenuta espiazione della sanzione sostitutiva, già ristretto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, in

espiazione della semidetenzione per mesi 6, siccome comminata, oltre alla pena pecuniaria di L. 150.000 di multa ed in sostituzione della pena detentiva della reclusione per pari durata, dalla sentenza n. 39/1991 reg. sent. pronunciata in data 15 marzo 1991 dal pretore di S. Benedetto del Tronto, il quale, in esito a concorde richiesta formulata dalle parti alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. del c.p.p., applicava le sanzioni surrichiamate in ordine a fattispecie contestata di concorso in furto aggravato (F.P.: 13 settembre 1991) (Organo dell'esecuzione: procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno);

Esaminata la sentenza pronunciata in data 15 marzo 1991 dal pretore di S. Benedetto del Tronto, con cui Gentili Pietro, meglio sopra qualificato, veniva condannato, in relazione a fattispecie di concorso in furto aggravato, alla pena detentiva di mesi 6 di reclusione, irrogata congiuntamente a quella pecuniaria di L. 150.000 di multa e sostituita, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito del medesimo provvedimento comminatorio, con la sanzione della semideterminazione per la durata di mesi sei;

Letta l'ordinanza n. 2/1991 r.p.s.s., emessa in data 17 aprile 1991 dal magistrato di sorveglianza di Macerata, con cui venivano determinate le concrete modalità esecutive della semidetenzione, individuando nella sezione per semiliberi della casa circondariale di Ascoli Piceno l'istituto di svolgimento dell'esecuzione della sanzione sostitutiva;

Vista la nota n. 7/1991 r.e.s.s., con cui, in data 23 agosto 1991, il magistrato di sorveglianza di Macerata proponeva a questo tribunale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la conversione della restante parte della sopra richiamata sanzione sostitutiva nella pena detentiva a suo tempo sostituita, per inosservanza delle prescrizioni della semidetenzione;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati il p.g. ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale;

#### OSSERVA IN FATTO

Arrestato in stato di flagranza del reato di concorso in furto aggravato in data 13 marzo 1991, Gentili Pietro, meglio qualificato in epigrafe, veniva tratto dinanzi al giudizio del pretore di S. Benedetto del Tronto ed, a seguito di concorde richiesta formulata dalle parti alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. del c.p.p., condannato alla pena di mesi sei di reclusione, comminata congiuntamente a quella pecuniaria di L. 150.000 di multa, e sostituita, ai sensi del disposto dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione della semidetenzione per la durata corrispondente di mesi sei. In data 17 aprile 1991 il magistrato di sorveglianza di Macerata, divenuta irrevocabile la pronuncia di condanna, provvedeva a determinare le modalità esecutive della semidetenzione, statuendo che la sanzione avesse esecuzione presso la sezione per semiliberi della casa circondariale di Ascoli Piceno e che il condannato fosse soggetto, tra l'altro, all'obbligo di rientrare presso l'istituto di pena di assegnazione entro e non oltre le ore 20 di ogni giornata ed a quello di non uscirne prima delle ore 7.

In data 20 aprile 1991 aveva inizio l'esecuzione della sanzione sostitutiva (v. fonogramma n. 698/91 M redatto in data 20 aprile 1991 dalla direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno, fasc. esec. sanz. sost., in atti); già in data 25 maggio 1991 la direzione dell'istituto di pena di assegnazione del condannato segnalava che lo stesso aveva fatto rientro, nella stessa data, presso la sezione per semiliberi della casa circondariale summenzionata in ritardo rispetto all'orario prescritto: il Gentili, infatti, si presentava alla prefata sezione alle ore 20,20 anziché alle ore 20, asserendo di non aver potuto comportarsi altrimenti a cagione di un guasto meccanico al mezzo (motorino) di locomozione, verificatosi durante il tragitto di ritorno verso l'istituto di pena. Alla stregua di quanto segnalato, il magistrato di sorveglianza di Macerata, in ottemperanza al dettato dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponeva la trasmissione degli atti all'intestato tribunale di sorveglianza, accompagnandoli con proposta di conversione della sanzione (*rectius*: della restante parte della stessa) nella pena detentiva a suo tempo sostituita, *id est* in reclusione per una durata pari a quella della residua semidetenzione. Il presidente di questo collegio provvedeva, pertanto, all'istruttoria di rito, nel corso della quale perveniva ulteriore segnalazione del personale di polizia penitenziaria operante presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, che provvedeva a notificare la competente autorità giudiziaria che il Gentili aveva nuovamente trasgredito alla prescrizione di rientro serale in istituto di pena, presentandosi, in data 20 giugno 1991, alla sezione per semiliberi della casa circondariale di Ascoli Piceno alle ore 20,10, anziché alle ore 20 (v. rapporto disciplinare in data 20 giugno 1991, fascicolo esec. sanz. sost., in atti). Ancora, in data 3 luglio 1991 veniva elevato, in capo al prefato Gentili, nuovo rapporto disciplinare, relativo ad ulteriore violazione della prescrizione di rientro serale in istituto di pena: sotto tale data il condannato si presentava presso la summenzionata sezione per semiliberi alle ore 20,30 anziché alle ore 20 (v. rapporto disciplinare in data 3 luglio 1991 redatto dal personale di polizia penitenziaria operante presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, fascicolo esec. sanz. sost., in atti). Si

provvedeva, altresì, all'acquisizione di informazioni della Polizia di Stato, la quale segnalava che nel corso dell'esecuzione della semidetenzione il Gentili era stato notato in compagnia di pregiudicati, che in data 15 maggio 1991 lo stesso veniva segnalato al prefetto di Ascoli Piceno ai sensi del dettato dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che, infine, in data 28 giugno 1991 il semidetenuto era stato segnalato a piede libero dalla compagnia dei carabinieri di Ascoli Piceno alla locale procura della Repubblica presso la pretura circondariale, siccome indagato in relazione al reato di furto aggravato.

Esperita l'istruttoria di rito, il presidente di questo collegio provvedeva a fissare, per la discussione della proposta di conversione della semidetenzione, l'udienza del giorno 11 luglio 1991, nel corso della quale, in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, l'interessato, personalmente comparso in virtù di rituale notificazione dell'avviso di procedimento in camera di consiglio, instava per il mantenimento della sanzione sostitutiva, ribadendo che la prima delle trasgressioni all'orario di rientro in istituto di pena, siccome sopra individuata, era dovuta al guasto meccanico del mezzo di locomozione, verificatosi durante il tragitto verso la casa circondariale di Ascoli Piceno, ed asserendo che le altre violazioni contestate erano state rispettivamente cagionate, quella del 20 giugno 1991 dalla necessità di dover attendere altro consimile semidetenuto, al quale accompagnarsi nel viaggio verso l'istituto di pena, e di aver dovuto far fronte all'inatteso ritardo del compagno, a motivo di esigenze lavorative di quest'ultimo, mentre la successiva, verificatasi in data 3 luglio 1991, dalla circostanza di aver fortuitamente perduto la coincidenza con il mezzo di trasporto pubblico (autobus) diretto all'istituto di pena; asseriva, a tal proposito, il Gentili di aver preavvisato, nella suddetta occasione, a mezzo del telefono, il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ascoli Piceno del ritardo che si sarebbe verificato. In esito alla discussione delle parti questo collegio decideva per la reiezione della proposta di conversione della sanzione sostitutiva e per il conseguente mantenimento della stessa (v. ordinanza n. 281/91 conv. sanz. sost. emessa in data 11 luglio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Ancona, in fascicolo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in atti).

Successivamente, in data 14 agosto 1991 il Gentili violava nuovamente la prescrizione inerente l'orario di rientro serale in istituto di pena: sotto tale data, infatti, il condannato faceva rientro presso la sezione per semiliberi della casa circondariale di Ascoli Piceno alle ore 20,15 anziché alle ore 20, siccome stabilito dall'ordinanza di determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva, senza, peraltro, saper o voler addurre giustificazioni di sorta (v. rapporto disciplinare redatto in data 14 agosto 1991 dagli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria operante presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, in fascicolo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in atti). Il magistrato di sorveglianza di Macerata con nota n. 7/91 r.e.s.s., datata 23 agosto 1991, disponeva la trasmissione degli atti all'intestato collegio formulando nuova proposta di conversione della semidetenzione nella pena detentiva originaria ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689; successivamente, il Gentili si rendeva responsabile di una nuova trasgressione all'obbligo di rientro serale in istituto di pena: in data 27 agosto 1991, infatti, il condannato ritornava alla sezione per semiliberi della casa circondariale di Ascoli Piceno alle ore 20,15, adducendo, in questa occasione, giustificazioni fondate sull'intensità del traffico incontrato sulla strada del ritorno (v. rapporto disciplinare redatto in data 27 agosto 1991 dal personale del corpo di polizia penitenziaria operante presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, in atti).

Esperita l'istruttoria di rito, il presidente di questo collegio provvedeva a fissare per la discussione del procedimento di conversione della semidetenzione l'odierna udienza, nel frattempo, in virtù del sopravvenire della data di scadenza dell'esecuzione della semidetenzione (stabilita per il 13 settembre 1991; v. fascicolo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in atti) il Gentili veniva scarcerato. Nel corso dell'odierna udienza camerale, verificata la ritualità delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, p.g. e difensore dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il tribunale di sorveglianza si riservava.

#### CONSIDERA IN DIRITTO

Sciogliendo la surrichiamata riserva, opina questo collegio che risulti pregiudiziale alla risoluzione della presente causa sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Anzitutto, deve preliminarmente osservarsi come appaia condivisibile l'operato del magistrato di sorveglianza di Macerata, sotteso alla decisione di investire questo collegio della questione inerente la conversione della sanzione sostitutiva nella pena detentiva originaria, conseguente all'accertamento della trasgressione delle prescrizioni comportamentali consustanzianti il contenuto della sanzione stessa, piuttosto che la competente procura della Repubblica alla stregua del disposto dell'art. 83 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale testo normativo, infatti, recita testualmente: «colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a

norma dell'art. 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Si pone, pertanto, il problema dell'applicabilità di tale disciplina, stante l'intervenuta, espressa abrogazione dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da parte dell'art. 234 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, anche alle sentenze di patteggiamento (*rectius*: alle condanne all'esecuzione di sanzioni sostitutive conseguenti al patteggiamento) ex artt. 444 e segg. del c.p.p. del 1988. Ritiene questo collegio che la soluzione prospettata non possa trovare accoglimento: pongasi mente, infatti, alla considerazione che l'assenza di un'esplicita disciplina, nell'ambito della normativa codicistica, inerente alla violazione delle prescrizioni compartimentali costituenti il contenuto afflittivo delle sanzioni sostitutive, irrogate in esito ad accordo delle parti, alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. c.p.p., non può essere correttamente fronteggiata mediante il ricorso alla regolamentazione statuita dal prefato art. 83 della legge 24 novembre 1981, n. 689: tratterebbesi, invero, di ricorso *ad analogia legis*, la quale, nella concreta fattispecie, concernendo una norma incriminatrice (l'art. 83 della legge n. 689/1981 introduce nell'ordinamento giuridico una nuova fattispecie criminosa), risulterebbe vietata dal precetto dell'art. 14 disp. prel. del c.c., in quanto concreta esplicitazione di analogia *in malam partem*. Oltre tutto, opina questo collegio che, secondo le conclusioni di perspicua dottrina, nella fattispecie difettino i requisiti per far luogo all'ampliamento della sfera di operatività del dettato dell'art. 83 della legge n. 689/1981 a seguito di interpretazione analogica: la fattispecie disciplinata dagli artt. 444 e segg. del c.p.p. del 1988, infatti, appare connotata da caratteristiche differenti rispetto a quella di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981: quest'ultima, invero, offriva all'interprete la prefigurazione di un singolare istituto in cui, in esito alla declaratoria di estinzione del reato, veniva comminata una sanzione. Secondo la recenziata giurisprudenza di legittimità «... che la sentenza ex art. 77 sia di proscioglimento e non di condanna risulta in modo inequivoco dalla disciplina dell'istituto, oltre che dalla *ratio* di esso» (v. Cass., sez. unite, 23 novembre 1988, pres. Zucconi Galli Fonseca, est. Pioletti, p.m. Valeri, Ric. Primi, in Cass. pen., 1989, pagg. 971 e segg.).

Viceversa la sentenza che irroga sanzioni in esito ad accordo delle parti, alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. del c.p.p., è espressamente equiparata, salva diversa statuizione legislativa, ad una sentenza di condanna (art. 445, primo comma, ultima parte, del c.p.p.): ancora, aggiungasi che nell'irrogare la sanzione richiesta dalle parti il giudice, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Consulta (v. Corte costituzionale 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, pres. Saja, rel. Gallo, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 1990, n. 27, pagg. 9 e segg.), effettua «... una importante partecipazione (...) all'indagine sulla responsabilità...», intesa ad un «... accertamento diretto ad escludere che sussistano, acquisiti gli atti, elementi che negano la responsabilità o la punibilità...», sì che «... anche la decisione di cui all'art. 444 del proc. pen., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità...». Donde desumesi che, laddove risultino violate le prescrizioni compartimentali consustanzianti il contenuto precettivo di sanzioni sostitutive comminate in esito a patteggiamento ex artt. 444 e segg. del c.p.p., dovrà procedersi alla stregua del disposto dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero alla conversione della sanzione sostitutiva (*rectius*: della restante parte della stessa) nella pena detentiva sostitutiva.

Ciò detto, appare d'uopo premettere all'esposizione delle motivazioni sottese all'apprezzamento di un *fumus* di illegittimità costituzionale della normativa di disamina un breve esame del merito della fattispecie oggetto di valutazione, inteso all'apprezzamento della rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale. Non può, invero, dubitarsi della materialità e della riconducibilità alla volontarietà del Gentili della violazione alla prescrizione di rientro serale in istituto di pena, verificatasi in data 14 agosto 1991: circa l'elemento materiale fa piena fede del verificarsi dell'infrazione contestata il rapporto disciplinare redatto in data 14 agosto 1991 dal personale di polizia penitenziaria operante presso la casa circondariale di Ascoli Piceno (v. fascicolo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in atti); lo stesso atto testimonia, altresì, della mala *voluntas* del condannato circa la violazione prefata: si rammenti, infatti, che il Gentili non seppe ovvero non volle fornire, al personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ascoli Piceno, spiegazione alcuna circa la cagione del ritardo, ammontante a circa un quarto d'ora, nel rientro in istituto di pena (v. rapporto disciplinare in data 14 agosto 1991, già menzionato). Ciò stante, non può che concludersi di essere in presenza di una trasgressione agli obblighi di semidetenzione, tale, per la sua piena riconducibilità alla volontarietà dell'agente e per l'assenza di cause di non punibilità ovvero di giustificazione, da dover comportare, alla stregua delle vigenti legislazioni, la conversione della restante parte della semidetenzione nella pena detentiva sostitutiva. Ciò detto, ai fini che ne occupano, risulta superfluo attardarsi anche nella trattazione del merito della contestata violazione all'obbligo di rientro serale verificatasi in data 27 agosto 1991.

Recita testualmente l'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: «Quando è violato anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva». Il tenore letterale della norma poc'anzi richiamata sembra istituire in capo alla magistratura di sorveglianza, competente, ai sensi del disposto del successivo terzo comma dell'art. 66 della legge

n. 689/1981, alla valutazione inerente alla proposta di conversione, una discrezionalità limitata esclusivamente al vaglio della sussistenza degli elementi di colpevolezza del condannato in relazione alla contestata trasgressione: è vero, altresì, che, in epoca pregressa, si è dibattuto circa la sussistenza di un più ampio potere discrezionale della magistratura di sorveglianza, tale da investire anche l'an della proposta conversione, con riferimento alla possibilità di vagliare l'accertata violazione agli obblighi inerenti alla sanzione sostitutiva in relazione alla globalità della condanna del condannato, onde verificare la possibilità di non addivenire alla convenzione della sanzione sostitutiva (*rectius*, della restante parte della stessa) allorché, pur in presenza di una trasgressione al prescrizionale di comportamento, la condotta del condannato non si fosse presentata, nella sua globalità, incompatibile con l'ulteriore prosecuzione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva. La questione nasce dalla dinamica del testo dell'art. 66 della legge n. 689/1981, il quale, al terzo comma, recita: «Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza (ora tribunale di sorveglianza), la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza ...»: più precisamente, l'inciso «... qualora ritenga doversi procedere alla conversione ...», unitamente alla considerazione inerente la mera eventualità di accertamenti riguardanti le denunciate trasgressioni («... ove occorra ...»), sembrerebbero confliggere con il draconiano tenore del primo comma dello stesso testo di legge in disamina, laddove è predicata la conversione della sanzione sostitutiva «Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata ...», ed indurrebbero a propendere per la sussistenza, in capo al competente tribunale di sorveglianza, di un potere discrezionale di valutazione. Orbene, ritiene questo collegio di poter accedere alle conclusioni enunciate da autorevole dottrina e da avveduta giurisprudenza di merito (v. sez. sorv. Milano, ord. n. 925/85 r.g., 8 ottobre 1985, pres. Maisto, est. Giacardi, cond. Bernasconi, inedita), secondo cui l'antinomia denunciata è soltanto apparente e l'inciso summenzionato, rettamente inteso, non vale a fondare un potere di valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza in ordine alla possibilità di non convertire la sanzione sostitutiva pur in presenza di violazioni. In sé stesse considerate compatibili con l'ulteriore prosecuzione della semidetenzione ovvero della libertà controllata, bensì ad individuare e delimitare la sfera cognitiva del tribunale di sorveglianza relativamente all'accertamento dell'elemento materiale, di quello psicologico della trasgressione contestata, nonché della sussistenza di eventuali circostanze scriminanti del comportamento del condannato. Pertanto, laddove risultino accertati la commissione di una trasgressione da parte del condannato sottoposto all'esecuzione di una sanzione sostitutiva nonché l'ascrivibilità della stessa alla colpevole volontà del predetto, la conversione dovrebbe conseguire automaticamente al vaglio giudiziale. Tale disciplina appare, secondo l'opinione di questo collegio, in contrasto con alcuni rilevanti principi costituzionali.

L'impossibilità di un esercizio di un'ampia sfera di discrezionalità, da parte della magistratura di sorveglianza, investente la rilevanza delle trasgressioni al contenuto precettivo delle sanzioni sostitutive, inflitte alla stregua del disposto degli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'assenza della potestà di operare un giudizio di contemperamento tra la contestata violazione ed il carico affittivo globale della sanzione sostitutiva, nonché tra l'entità della trasgressione e la condotta del condannato, unitariamente considerata, induce a concludere che la semidetenzione ovvero la libertà controllata, irrogate in sede di cognizione alla stregua degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/1981, costituiscano un complesso sanzionatorio ispirato ad una mera tensione retributiva ovvero affittiva, con obliterazione pressoché totale di ogni valenza rieducativa. Il giudizio che precede si rafforza alla luce della considerazione che, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente».

Si rammenti, a tal proposito, che le sanzioni sostitutive, introdotte dal legislatore del 1981, dovevano assolvere alla funzione di ovviare agli inconvenienti che le pene detentive brevi, con il loro potenziale di stigmatizzazione e desocializzazione, costituente dato di comune e salda acquisizione tra gli studiosi di diritto penale, di diritto penitenziario e di criminologia, erano idonee a provocare. Se è vero che il finalismo rieducativo non trova largo ambito di operatività nel momento della scelta tra l'irrogazione di una pena detentiva e l'inflizione di una sanzione sostitutiva, come sostenuto da autorevole dottrina, non può, peraltro, sottacersi dell'espresso disposto legislativo (art. 58, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), secondo cui il giudice di cognizione, nella selezione tra diversi tipi di sanzione sostitutiva, «... sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato» (chiaro indizio di una *voluntas legis* orientata nel senso di una personalizzazione della tipologia sanzionatoria in disamina, finalizzata al reinserimento sociale del reo). Ancora, si tenga conto della circostanza che la disciplina concreta della semidetenzione, sanzione *de qua agitur* nella fattispecie soggetta all'odierno vaglio di questo collegio, deve essere improntata a parametri operativi che tengano conto delle «... comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato» (art. 55, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Il finalismo rieducativo non può non rivelarsi consustanziale

anche alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, ch , altrimenti opinando, si giungerebbe a conclusioni ineludibilmente confliggenti con quanto statuito in epoca recente dalla stessa Consulta (v. Corte costituzionale 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, pres. Saja, rel. Gallo, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 1990, n. 27, pagg. 9 e segg.), secondo cui il doveroso ossequio al principio di polifunzionalit  della pena, *lato sensu* intesa, non pu  condurre alla svalutazione del finalismo rieducativo in favore dello scopo retributivo ovvero di quello di prevenzione generale: «... in uno Stato evoluto, la finalit  rieducativa non pu  essere ritenuta estranea alla illegittimazione e alla funzione stesse della pena».

Viceversa, il rigido meccanismo della conversione di cui al primo comma dell'art. 66 della legge n. 689/1981, improntato a parametri di automaticit , appare consentaneo ad un principio di mera retribuzione, tale da porre in secondo piano il fine del reinserimento sociale del reo, sin quasi a pervenire ad una totale obliterazione dello stesso: la conversione nella pena sostituita, nell'ipotesi di violazione anche di una soltanto delle prescrizioni costituenti il contenuto precettivo della sanzione sostitutiva, non consente alla magistratura di sorveglianza un giudizio inteso ad una valutazione complessiva della condotta del condannato e, conseguentemente, osta all'apprezzamento di tutte le circostanze, le quali, al di fuori di quelle costituenti cause di non punibilit  ovvero di giustificazione, relativamente alla contestata trasgressione, consentirebbero, pur in presenza di un'accertata violazione, alla stregua delle anzidette considerazioni, di vagliare il comportamento del condannato siccome sostanzialmente compatibile con l'ulteriore prosecuzione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva (semidetenzione ovvero libert  controllata): tale conclusione induce, altres , la considerazione inerente al maggior rigore valutativo che deve fungere da guida alla valutazione della magistratura di sorveglianza relativamente al procedimento di conversione delle sanzioni sostitutive rispetto a quello sotteso al giudizio inerente alla proposta di revoca delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibert , detenzione domiciliare), il quale prevede espressamente un'opera di vaglio intesa a scandagliare l'atteggiarsi comportamentale del condannato nel suo complesso, onde stabilirne la compatibilit  e la rispondenza agli intenti di risocializzazione. Il contrasto della disciplina prevista dal primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il parametro costituzionale fornito dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione appare di tutta evidenza, laddove la normativa in disamina prevede un rigido automatismo nel procedimento di conversione della sanzione sostitutiva, nel senso di limitare la discrezionalit  valutativa del tribunale di sorveglianza al riscontro dell'elemento materiale e di quello psicologico della contestata violazione alla prescrizione di condotta, alla sussistenza di eventuali cause di non punibilit  e/o di giustificazione, impedendo, peraltro, di giudicare la rilevanza della trasgressione accertata in relazione al concreto carico afflittivo della sanzione irrogata ed alla complessiva condotta del condannato.

La normativa di cui al prefato art. 66 della legge n. 689/1981 presenta, peraltro, a giudizio di questo collegio un ulteriore aspetto di incostituzionalit : si ponga mente al tenore letterale della norma richiamata, laddove   espressamente sancito che «Quando   violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libert  controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita»: il problema interpretativo posto dal disposto legislativo poc'anzi enunciato concerne il significato da attribuire all'espressione «la restante parte della pena» in relazione all'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere l'efficacia della conversione.

Torna utile, giunti a tal punto della trattazione, rammentare che questo stesso collegio ebbe gi  ad investire la Corte costituzionale di questione analoga, inerente al disposto di differente norma, *id est* dell'art. 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ord. n. 492/89 Conv. M.S., 15 febbraio 1990, pres. Galassi, est. Semeraro, cond. De Santis): il predetto provvedimento muoveva dalla constatazione del manifestarsi di una duplicit  di orientamenti esegetici, affermati, in maniera confligente, dalla Corte di cassazione, l'uno sostenente la necessit  di individuare il momento di decorrenza dell'efficacia della conversione di sanzioni sostitutive nel giorno di commissione della violazione comportamentale (con conseguente possibilit  di far retroagire l'efficacia della conversione suddetta nella fattispecie di pronunzia verificantesi allorch  l'esecuzione avesse gi  avuto termine; v. Cass., sezione sesta, 16 ottobre 1985, pres. Di Gennaro, rel. Aliano, cond. Degli Innocenti, in Cass. pen., 1987, m. 378, pagg. 565 e segg.), l'altro predicante l'opportunit  di ravvisare il termine di efficacia della conversione di sanzioni sostitutive nel momento di determinazione giudiziale della stessa (con conseguente impossibilit  di procedere a conversione nell'ipotesi in cui la pronunzia della magistratura di sorveglianza intervenga allorch  l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia gi  avuto termine; v. Cass., sezione prima, 19 febbraio 1987, n. 473, pres. Piccininni, rel. Pallara, ric. Cucinotta), al fine di denunziare il preteso contrasto di entrambi i suddetti orientamenti con vari parametri di riferimento costituzionale. La consulta si espresse dichiarando la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimit  costituzionale (v. Corte costituzionale ord. 11 luglio-27 settembre 1990, n. 418, pres. Saja, rel. Dell'Andro) alla stregua della rilevazione dell'insussistenza del preteso contrasto interpretativo, constatando, invero, che il primo degli orientamenti esegetici

sopra menzionati riguardava la conversione di sanzioni sostitutive inflitte ai sensi degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, siccome disciplinata dall'art. 66, primo comma, della stessa legge, mentre il secondo concerneva la conversione della libertà controllata ovvero del lavoro sostitutivo comminati in conversione di pene pecuniarie insolute, alla stregua del dettato degli artt. 102 e segg. della legge n. 689/1981. Appare, pertanto, conseguenziale concludere che la prefata pronuncia della Consulta costituisca autorevolissimo avallo alla tesi secondo cui, nella fattispecie di conversione, conseguente a violazione delle prescrizioni comportamentali, delle sanzioni sostitutive irrogate direttamente dal giudice della cognizione, siccome disciplinata dal primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il momento di decorrenza degli effetti della conversione stessa deve essere individuato nel giorno di consumazione della trasgressione, sì che la parte restante della sanzione sostitutiva, convertenda nella pena detentiva sostituita, sarà individuabile in quella residuante al momento poc'anzi identificato, con l'ulteriore conseguenza che, laddove la conversione prefata si verifichi, in virtù della brevità della sanzione sostitutiva convertenda e del rispetto dei termini procedurali statuiti dal nuovo codice di procedura penale, allorché l'esecuzione della sanzione stessa abbia già avuto termine, la conversione esplicherà efficacia retroattiva (v. Cass., sezione 16 ottobre 1985, già ricordata).

Tale disciplina, invero, presenta, a giudizio di questo collegio, aspetti di illegittimità costituzionale: l'orientamento esegetico sopra rammentato, infatti, sembra non farsi carico di una fondamentale questione, connessa in maniera consequenzialmente logica all'enzimato stesso: *quid juris*, infatti, nel caso in cui il condannato, nell'intervallo temporale necessariamente intercorrente tra la data di verificazione della contestata violazione comportamentale e la data di definizione del conseguente procedimento di conversione della sanzione sostitutiva, continui a rispettare le prescrizioni inerenti alla semidetenzione ovvero alla libertà controllata? Tale considerazione ripropone, con riferimento alla regolamentazione giuridica delle sanzioni sostitutive, la *vexata quaestio* della scomputabilità dalla pena detentiva residua del periodo di utile assoggettamento al regime *lato sensu* «alternativo»: problema già posto in relazione alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale e già risolto dalla Consulta con decisioni di contenuto conforme (v. Corte costituzionale 15-29 ottobre 1987, n. 343, pres. Andrioli, rel. Spagnoli, Gianni; Corte costituzionale, 17-25 maggio 1989, n. 282, pres. Saja, rel. Dell'Andro, Lombardo). Orbene, ritiene questo collegio che, in particolar modo, le statuizioni contenute nella seconda delle surrichiamate pronunzie possano costituire valido parametro di riferimento al fine di vagliare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 66, primo comma, della legge n. 689/1981: a tal proposito, infatti, appare opportuno specificare che autorevole dottrina ravvisa nella disciplina prefata la sanzione legislativa della natura prevalentemente (ove non esclusivamente) affittiva delle sanzioni sostitutive irrogate, alla stregua del dettato degli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal giudice della cognizione. Ciò stante, si potrebbe essere indotti ad inferire il giudizio di conformità alla normativa costituzionale dalla suddetta natura (le sanzioni sostitutive hanno carattere affittivo, ergo è costituzionalmente legittima la disciplina della conversione delle stesse, atta a rafforzare la predetta natura giuridica), con sostanziale inversione logica dei termini di un corretto ragionare giuridico: è quanto la stessa Consulta, con perspicuo giudizio, ha chiaramente evitato, alla stregua di argomentate motivazioni, nella pronuncia n. 282/1989, relativa alla disciplina della revoca della liberazione condizionale. Piuttosto converrà, anche nella fattispecie soggetta all'odierno vaglio di questo collegio, attenersi ad un giudizio inteso ad individuare, in concreto, la sostanza contenutistica delle sanzioni sostitutive, sì da commisurarne la disciplina ai parametri di legittimità costituzionale. Orbene, ciò detto, non si può non convenire circa la conclusione che tanto la semidetenzione, quanto la libertà controllata costituiscono, senza dubbio alcuno, limitazioni della libertà personale del soggetto che alle stesse risulti sottoposto: il non tener in conto alcuno, nell'eventualità di conversione delle suddette sanzioni, l'osservanza prestata dal condannato durante il lasso temporale intercorrente tra la data della contestata violazione e quella della definizione del procedimento di conversione integra una violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene di cui all'art. 13 della Costituzione. La pena detentiva irrogata dal tribunale di sorveglianza, in sede di conversione, invero, costituirebbe sanzione aggiuntiva rispetto a quella originariamente giudicata adeguata al comportamento antiggiuridico del condannato: tale duplicazione affittiva confligge apertamente con le garanzie predisposte dal costituente a tutela della libertà personale.

Non ignora, peraltro, questo collegio l'opinione espressa, in materia, da autorevole dottrina, secondo cui i possibili inconvenienti derivanti, in termini di lesione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione penale, dall'orientamento esegetico *de quo agitur* possono essere fronteggiati mediante il ricorso al disposto dell'art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689; recita, infatti, testualmente il primo comma della surrichiamata normativa: «Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita». Si sostiene, alla stregua dell'enunciata normativa, che, in sede di

conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva sostituita, il tribunale di sorveglianza dovrà detrarre dalla durata della pena detentiva residua espianda l'eventuale periodo, successivo alla contestata violazione comportamentale, in cui il condannato si sia attenuto al rispetto del contenuto precettivo delle sanzioni sostitutive. Tale orientamento, invero, più che consegnare agli operatori del diritto un saldo strumento per la risoluzione della cenata *quaestio juris* non fa che spostare i termini della stessa: è chiaro, infatti, che le sanzioni sostitutive, di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 (fatta eccezione per la sanzione pecuniaria), onde poter essere equiparate alla pena detentiva sostituita necessitano di un pieno adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni alle stesse inerenti, donde desumesi che, anche in tali fattispecie, il giudizio della magistratura di sorveglianza è vincolato entro i limiti di un rigido schematicismo, dal quale risulta bandita la possibilità dell'esercizio di qualsivoglia discrezionalità concernente la condotta del condannato, nel suo complesso considerata: si aggiunga, a tal proposito, che la tesi sopra enunziata non vale a fornire decisi indirizzi operativi in relazione a tutti quei casi limite, in cui, ad una aperta violazione delle prescrizioni di semidetenzione ovvero di libertà controllata, segue un comportamento del condannato non propriamente né pienamente inosservante, bensì semplicemente intempestivo.

*Rebus sic stantibus*, ritiene questo collegio che la disciplina introdotta dal primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove la stessa impone di convertire la sanzione sostitutiva, irrogata in sede di cognizione alla stregua del disposto degli artt. 53 e segg. della stessa legge, nell'eventualità di violazione di anche soltanto una delle prescrizioni inerenti al contenuto precettivo della suddetta sanzione, nella restante parte della pena detentiva sostituita sia in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione penale, di cui all'art. 13 della Costituzione, nella misura in cui risulta possibile, alla stregua dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, far decorrere retroattivamente l'efficacia della conversione prefata.

Sia detto, *incidenter tantum*, che la prospettata questione di legittimità costituzionale potrebbe, in teoria, essere superata, in via interpretativa, ricorrendo, in relazione alla conversione per inottemperanza alle prescrizioni comportamentali inerenti a sanzioni sostitutive irrogate in sede di cognizione, all'orientamento esegetico enunziato dalla suprema Corte in merito alle sanzioni (libertà controllata, lavoro sostitutivo) comminate in sede di conversione di pene pecuniarie non pagate, *id est* tramite l'individuazione del momento di decorrenza dell'efficacia della conversione per inottemperanza nel giorno di definizione del procedimento inteso alla conversione stessa (v. Cass., sezione prima, 19 febbraio 1987, già citata): anche tale soluzione, tuttavia, presenterebbe, a giudizio di questo collegio profili di illegittimità costituzionale, in quanto, nell'eventualità, come nella fattispecie concreta soggetta all'odierno vaglio di questo tribunale di sorveglianza, che, nelle more del procedimento inteso al vaglio della proposta di conversione, l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia termine, non rimarrebbe alcunché da convertire, sì che potrebbero concretamente prospettarsi una lesione al principio di rieducazione del reo, di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, conseguente all'evidente depotenziamento della carica specialpreventiva della sanzione sostitutiva (l'orientamento interpretativo in disamina, infatti, potrebbe tradursi, come autorevolmente prospettato, in una sorta di nulla osta al comportamento trasgressivo nel corso delle more del procedimento di conversione), nonché un *vulnus* al principio di eguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3 della Costituzione, derivante dalla disparità trattamentale inerente alla circostanza, tutt'affatto indipendente dalla volontà del condannato, che la durata della sanzione sostitutiva sia tale da consentire la sussistenza di un residuo convertibile al momento della pronuncia del tribunale di sorveglianza: sia ribadito, peraltro, che in questa sede non si intende denunciare l'illegittimità del disposto del primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in relazione ai poc'anzi richiamati parametri costituzionali, in conseguenza ed alla stregua della particolare corrente interpretativa enunciata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 473 del 19 febbraio 1987, sopra menzionata: questo collegio ha ben chiaro che l'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato trova applicazione, alla stregua dell'autorevolissimo avallo fornito dalla stessa Consulta tramite la succitata ordinanza n. 418/1990, soltanto nei confronti delle sanzioni (libertà controllata, lavoro sostitutivo) applicate in sede di conversione di pene pecuniarie insolite e non in relazione alle sanzioni sostitutive irrogate direttamente in sede di cognizione ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981; in riferimento alla conversione, a seguito di inottemperanza al contenuto precettivo di tali ultime sanzioni sostitutive, regolamentata dal primo comma dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione, secondo l'orientamento fornito dalla Consulta nella surrichiamata ordinanza, la tesi enunziata dalla Corte di cassazione nella pronuncia resa in data 16 ottobre 1985, predicante la possibilità di efficacia retroattiva della conversione prefata, la quale sola, in questa sede, viene denunciata di illegittimità costituzionale, nel senso sopra richiamato; il riferimento alla contrapposta tesi enunziata dalla suprema Corte nel 1987, pertanto, assume carattere di mero *obiter dictum*, avente connotazione puramente digressiva ai fini di manifestare l'opinione di questo collegio circa l'impossibilità di superare, in via interpretativa, l'impasse conseguente alla delibazione del *fumus* di illegittimità costituzionale della normativa *de qua agitur*, alla stregua del consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità.

Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non appare opportuno dilungarsi oltre misura circa la rilevanza delle stesse nell'ambito del presente giudizio, sembrando palmare che dalla previa risoluzione delle stesse dipende in maniera consequenzialmente logica l'esito del procedimento di conversione instaurato a carico di Gentili Pietro.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione degli artt. 13, 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Gentili Pietro, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.*

Così deciso in Ancona, il giorno 26 settembre 1991.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile)*

91C1218

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Hiero, 21

### L'AQUILA

Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6

### PESCARA

Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
di Lidia Cornacchia  
Via Gattilei, angolo via Gramsci

### TERAMO

Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

### MATERA

Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69

### POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89

### COSENZA

Libreria DOMUS  
Via Monte Santo

### PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorilli E.

### SOVERATO (Catanzaro)

Rivenditori generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

### ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4

### AVELLINO

Libreria C&SA  
Via G. Nappi, 47

### BENEVENTO

Libreria MASONI NICOLA  
Viale dei Rettori, 71

### CASERTA

Libreria CROCE  
Piazza Dante

### CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTEA

### NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

### ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Potivaente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B

### FERRARA

Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1

### FORLÌ

Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54

### MODENA

Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210

### PARMA

Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo

### PIACENZA

Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160

### RAVENNA

Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37

### REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11 B

### RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

### Libreria ITALO SVEVO

Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

### UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19

### Libreria BENEDETTI

Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

### APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni

### FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15

### LATINA

Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30

### LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7

### RIETI

Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59

### Libreria De I CONGRESSI

Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121

### Cartolibreria ONORATI AUGUSTO

Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Giosco Pretura di Roma

Piazzale Clodio

Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28

Libreria DI MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

Libreria TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10

Libreria TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste

Libreria VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## ASCOLI PICENO

### Libreria MASSIMI

Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188

### MACERATA

Libreria MORICHETTA  
Piazza Annessione, 1

### Libreria TOMASSETTI

Corso della Repubblica, 11

### PESARO

LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

### CAMPOBASSO

DI E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1

### ISERNIA

Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

### ALESSANDRIA

Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

### Libreria BOFFI

Via dei Martiri, 31

### ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

### ASTI

Libreria BOPELLI TRE RE  
Corso Alinari, 364

### BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6

### CUNEO

Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10

### NOVARA

Libreria POLICARO  
Via Mille, 16

### TORINO

Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

### SO.CE.DI. S.r.l.

Via Roma, 80

### VERCELLI

Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

### ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65

### BARI

Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16

### BRINDISI

Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

### FOGGIA

Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21

### LECCE

Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30

### MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivenditori giornali  
Corso Manfredi, 126

### TARANTO

Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

### ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65

### CAGLIARI

Libreria DFSSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

### NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47

### ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70

### SASSARI

MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

### ACRIGENTO

Libreria LAZIENDA  
Via Callicratide, 14/16

### CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

### ENRICO ARLIA

Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

### ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

### FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60

### MESSINA

Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47

### PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16

### RAGUSA

Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

### SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

### TRAPANI

Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

### AREZZO

Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

### GROSSETO

Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9

### LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA  
di Uccelli Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27

### LUCCA

Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9

### MASSA

GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8

### PISA

Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13

### PISTOIA

Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37

### SIENA

Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

### BOLZANO

Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6

### TRENTO

Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

### FOLIGNO (Perugia)

Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43

### PERUGIA

Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82

### TERNI

Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

### BELLUNO

Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22

### PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17

### ROVIGO



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLZOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 o dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 315.000<br/>semestrale L. 170.000</p> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <p style="padding-left: 20px;">- annuale L. 56.000<br/>- semestrale L. 40.000</p> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 175.000<br/>semestrale L. 95.000</p> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <p style="padding-left: 20px;">- annuale L. 56.000<br/>- semestrale L. 40.000</p> | <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 175.000<br/>semestrale L. 95.000</p> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 600.000<br/>- semestrale L. 330.000</p> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 800.000</p> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <p style="padding-left: 20px;">annuale L. 530.000</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                        | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»                          | L. 2.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione           | L. 1.300 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione       | L. 1.300 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                         | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300   |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale               | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000  |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna    | L. 1.500     |
| per ogni 96 pagine successive                                     | L. 1.500     |
| Spese per imballaggio o spedizione raccomandata                   | L. 4.000     |

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                          | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale                                       | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300   |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 1 \*

L. 4.800